

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ



Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

La presente Guida è il frutto della collaborazione tra Inps, Inail, Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate. L’obiettivo fondamentale è far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari orientandole tra le diverse possibilità di aiuto esistenti, sia in ambito nazionale che regionale.

La pubblicazione, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, sarà diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, della Regione Emilia-Romagna, dell’Inps e dell’Inail.

Quaderno n. 1

Inps

Invalidità, handicap e incentivi all’assunzione

Quaderno n. 2

Inail

Contributi, interventi e reinserimento lavorativo

Quaderno n. 3

Regione Emilia-Romagna

Contributi, agevolazioni, formazione e inserimento lavorativo

Quaderno n. 4

Agenzia delle Entrate

Agevolazioni fiscali



La Direzione regionale INPS Emilia Romagna ha accolto con entusiasmo l'idea di realizzare una Guida a favore dei cittadini disabili al fine di orientarli in modo chiaro ed esaustivo nel vasto mondo delle prestazioni ed agevolazioni in materia di disabilità.

Nel progettare tale manuale è stata posta particolare attenzione all'iter dell'invalidità civile, dalla domanda al riconoscimento sanitario e delle prestazioni economiche e socio-sanitarie, nonché ai benefici contributivi riconosciuti alle aziende assuntrici dei lavoratori svantaggiati.

Con la speranza che questa Guida possa costituire un passo importante per avvicinare sempre di più la Pubblica Amministrazione ai bisogni di una categoria debole di utenza.

Michele Salomone

Direttore regionale INPS Emilia -Romagna



Il contributo di Inail Emilia Romagna alla Guida per i disabili vuole essere la testimonianza di un Istituto che, grazie agli interventi legislativi degli ultimi anni, ha ampliato le proprie funzioni e ha mutato gradualmente il proprio ruolo nel sistema del welfare italiano, diretto a garantire una tutela globale. I principali compiti istituzionali sono garantire agli infortunati sul lavoro e agli affetti da malattia professionale le prestazioni economiche, sanitarie, curative e riabilitative, protesiche nonché l'assistenza per il reinserimento socio lavorativo; sviluppare la cultura della prevenzione; assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica su salute, sicurezza e tecnologia applicata, nell'ambito delle protesi e della riabilitazione.

Ritengo di grande utilità far conoscere agli assistiti, in un linguaggio accessibile per chi non "è addetto ai lavori", le agevolazioni disponibili nel campo della fornitura di dispositivi e ausili nonché di interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Nella Guida, inoltre, sono state inserite le nuove competenze assegnate ad Inail relative agli interventi strutturali, formativi ed economici a sostegno della persona con disabilità da lavoro finalizzati al mantenimento del posto di lavoro o ad una nuova assunzione.

È dunque motivo di grande soddisfazione condividere questo progetto con Inps, Agenzia delle Entrate e Regione Emilia Romagna.

Fabiola Ficola

Direttore Regionale INAIL Emilia-Romagna



E' con grande soddisfazione che la Regione Emilia Romagna rinnova una fruttuosa collaborazione con l'Agencia delle Entrate nella redazione di uno strumento informativo integrato, che negli anni passati ha ricevuto un grande riscontro da parte di cittadini e famiglie, delle associazioni, degli operatori dei servizi che si occupano di persone anziane e con disabilità, ma anche di servizi informativi più generali.

Questa nuova guida informa e orienta su temi essenziali non solo per l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità ma anche per il lavoro di cura dei familiari: mobilità, adattamento della casa e superamento delle barriere architettoniche, assistenza protesica, interventi e servizi previsti per le persone non autosufficienti, formazione e inserimento lavorativo, strumenti di tutela come il difensore civico.

La collaborazione allargata anche ad INPS e INAIL amplia sicuramente il ventaglio delle informazioni utili alle persone con disabilità di tutte le età per utilizzare al meglio agevolazioni, contributi, servizi ed opportunità che i diversi settori della pubblica amministrazione mettono oggi a disposizione dei cittadini.

L'auspicio è che la guida possa rispondere in modo più completo per individuare soluzioni mirate e specifiche di sostegno fra quelle esistenti a livello nazionale e nell'ambito regionale.

Sergio Venturi
Assessore alle politiche per la salute
Regione Emilia-Romagna

La sensibilità verso le tematiche dell'integrazione, dell'assistenza e della tutela alle persone svantaggiate ha unito da tempo l'Agencia delle Entrate e la Regione Emilia-Romagna.

Da quest'anno la consolidata sinergia si è arricchita della collaborazione di Inps e Inail per fornire alle persone disabili e ai loro familiari un quadro sempre più completo sulle diverse possibilità di aiuto esistenti, indirizzandole verso l'Ente competente nella specifica funzione.

Le detrazioni per figli a carico portatori di handicap, le agevolazioni per il settore auto, le detrazioni per il personale addetto all'assistenza, le disposizioni sulla realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e quelle per l'acquisto dei sussidi tecnici informatici sono solo alcuni degli argomenti trattati nella parte dedicata alle agevolazioni fiscali.

La guida, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, è diffusa sul territorio emiliano-romagnolo attraverso la pubblicazione sui siti internet dei quattro Enti che hanno collaborato con convinzione ed entusiasmo alla realizzazione di un utile strumento informativo per tutti coloro che si trovano a fare i conti con una situazione di difficoltà fisica o psicologica.

Rossella Orlandi
Direttore Regionale Agencia Entrate
Emilia-Romagna



INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 1: *invalidità civile, handicap e
incentivi all'assunzione*



SOMMARIO

1	INVALIDITÀ CIVILE	
1.1	DESTINATARI DEL CONTRIBUTO	PAG. 8
1.2	COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO	PAG. 8
1.3	LE PRESTAZIONI ECONOMICHE	PAG. 10
	Precisazioni	PAG. 13
	Riferimenti normativi	PAG. 15
	Per saperne di più	PAG. 15
2	INVALIDITÀ PREVIDENZIALE	
2.1	ASSEGNO ORDINARIO D’INVALIDITÀ PER PERSONE CON CAPACITÀ LAVORATIVA RIDOTTA	PAG. 16
2.1.1	DESTINATARI	PAG. 16
2.1.2	REQUISTI	PAG. 16
2.2	PENSIONE D’INABILITÀ	PAG. 17
2.2.1	DESTINATARI	PAG. 17
2.2.2	REQUISTI	PAG. 17
2.3	ASSEGNO E PENSIONE PRIVILEGIATA D’INABILITÀ – PRECISAZIONI	PAG. 18
2.4	COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI	PAG. 18
	Riferimenti normativi	PAG. 18
	Per saperne di più	PAG. 18

3 HANDICAP

3.1	DESTINATARI	PAG. 19
3.2	COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO	PAG. 20
3.3	PERMESSI LAVORATIVI	PAG. 21
3.4	COME OTTENERE LE PRESTAZIONI	PAG. 23
	Riferimenti normativi	PAG. 23
	Per saperne di più	PAG. 23

4 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

4.1	PERSONE SVANTAGGIATE – ASSUNZIONI NELLE COOPERATIVE SOCIALI	PAG. 24
	Riferimenti normativi	PAG. 25
	Per saperne di più	PAG. 25
4.2	LAVORATORI CON DISABILITÀ	PAG. 26
	Riferimenti normativi	PAG. 30
	Per saperne di più	PAG. 30

I. INVALIDITÀ CIVILE

L'art. 38 della Costituzione italiana garantisce il **diritto al mantenimento e all'assistenza sociale** "a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".




Le categorie che possono accedere alla protezione dell'invalidità civile sono i **mutilati e gli invalidi civili**, i **ciechi civili** ed i **sordi**, gli affetti da **talassemia** e **drepanocitosi**.

1.1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età:

- cittadini italiani
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007)
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno

1.2 COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

	<p>L'interessato o chi lo rappresenta (il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno) si rivolge al medico di famiglia o a un altro medico autorizzato come certificatore (pediatri di libera scelta, medici in possesso delle credenziali INPS, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile da parte del cittadino interessato.</p>
	<p>L'interessato, o chi lo rappresenta, invia la domanda di accertamento dell'invalidità civile all'INPS esclusivamente per via telematica</p> <div data-bbox="491 1742 686 1935"></div> <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps• tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

<p>3</p>	<p>L'interessato verrà convocato a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Integrata dell'ASL competente per territorio. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda</p>
<p>4</p>	<p>La Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica</p>
<p>5</p>	<p>L'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può sospendere il giudizio e chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti.</p>
<p>6</p>	<p>In entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore centrale INPS</p>
<p>7</p>	<p>L'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda. Il verbale è redatto in duplice copia: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.</p>
<p>8</p>	<p>L'interessato, o chi lo rappresenta, ricevuto il verbale se il grado di invalidità civile riconosciuto dà diritto ad una prestazione economica, dovrà inviare il modello AP70 all'INPS esclusivamente per via telematica</p> <div data-bbox="491 1641 687 1839"> </div> <ul data-bbox="730 1630 1353 1906" style="list-style-type: none"> • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

1.3 LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

PRESTAZIONE	CATEGORIA DI INVALIDO
Pensione	Invalidi totali
	Ciechi (parziali e assoluti)
	Sordi
Assegno mensile di assistenza	Invalidi parziali
Indennità di accompagnamento	Invalidi totali
	Ciechi assoluti
Indennità di frequenza	Minorenni (invalidi o ipoacusici)
Indennità speciale	Ciechi parziali
Indennità di comunicazione	Sordi

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE TOTALE

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2019	LIMITI DI REDDITO
Inabilità lavorativa totale e permanente	18-65*	285,66 euro** (tredicesima mensilità)	16.814,34 euro (annui)
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			
*	67 dal 1° gennaio 2019		
**	Ciechi civili assoluti (non ricoverati): 308,93 euro		



La pensione è **compatibile**:

- con tutte le prestazioni concesse a titolo di invalidità (guerra, lavoro, servizio, assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità)
- con l'eventuale attività lavorativa.

ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2019	LIMITI DI REDDITO
Invalidità parziale (tra 74% e 99%)	18-65*	285,66 euro (tredicesima mensilità)	4.906,72 euro (annui)
Inattività lavorativa			
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			
* 67 dal 1° gennaio 2019			



L'assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità: l'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (INVALIDI TOTALI)

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2019	LIMITI REDDITO
Totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche	nessun limite	517,84 euro* (12 mensilità)	nessun limite
Impossibilità di deambulare senza accompagnatore			
Necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			

* **Indennità di accompagnamento per i Ciechi civili assoluti: 921,13 euro**



L'indennità è compatibile con l'attività lavorativa. È invece incompatibile:

- con lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni
- con analoghe indennità di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio (salvo diritto di opzione)

INDENNITÀ DI FREQUENZA (MINORI DISABILI)

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2019	LIMITI REDDITO
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età	<18	285,66 euro (12 mensilità)	4.906,72 euro (annui)
Frequenza di: - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili*; - centri ambulatoriali, terapeutici o di riabilitazione; - centri di formazione o addestramento professionale			
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs. 30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			
* per la scuola di primo e secondo grado deve essere soddisfatto il requisito della frequenza di almeno ¾ dell'orario			



L'indennità è incompatibile con:

- lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni;
- l'indennità di accompagnamento quale invalido civile o cieco assoluto;
- l'indennità speciale per ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE E INDENNITÀ SPECIALE

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE	IMPORTO 2019
sordi	256,89 euro

INDENNITÀ SPECIALE	IMPORTO 2019
ciechi parziali	210,61 euro

Tutte le prestazioni economiche agli invalidi civili prevedono **la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.**

Valutazione requisiti reddituali

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale del richiedente qualora sia previsto come requisito lo stato di bisogno economico. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge (*). Per il riconoscimento della maggiorazione mensile pari ad Euro 10,33 deve essere dichiarato anche il reddito del coniuge.

() Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili. Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS). Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell'Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche INAIL.*

Verifica permanenza dei requisiti

I **titolari di indennità di accompagnamento** (o chi ne ha la tutela) sono obbligati annualmente a trasmettere una dichiarazione di responsabilità (mod. ICRIC01) relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (*) www.inps.it - funzione dichiarazione ICRIC.

Le informazioni relative ai ricoveri per l'anno 2017 vengono oggi acquisite direttamente dall'INPS per effetto di un'apposita convenzione siglata nel marzo del 2018 con il Ministero della Salute.

Gli **invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile** sono obbligati annualmente a presentare una dichiarazione di responsabilità (mod. ICLAV) in riferimento al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa. La dichiarazione ICLAV va resa tramite CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito www.inps.it - funzione dichiarazione ICLAV.

I **disabili intellettivi o minorati psichici** sono esonerati dal rilascio di tali dichiarazioni se presentano apposita certificazione medica ai sensi dell'[art. 1, comma 254, Legge 662/1996](#). Il certificato medico deve contenere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica, rispondenti a un rigoroso requisito di permanenza. Infatti, essendo tale certificazione valida per tutta la durata in vita dei soggetti interessati, deve fondarsi su una previsione di insuscettibilità di miglioramento nel corso del tempo. Per questi soggetti deve essere memorizzato sul database delle pensioni il dato relativo alla disabilità psichica e intellettiva, al fine di evitare l'indebita richiesta da parte dell'INPS di successive dichiarazioni.

() I periodi di ricovero gratuito in istituto, che determinano la sospensione del pagamento dell'indennità se pari o superiori a 30 giorni, devono essere indicati con la dichiarazione di responsabilità. I periodi devono essere dichiarati annualmente all'Inps rilasciando la dichiarazione ICIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito.*

Revisioni mediche programmate

Le commissioni mediche, al momento del giudizio medico - legale, possono ritenere necessario prevedere la rivedibilità della prestazione sotto il profilo sanitario indicando la data nella quale effettuare il controllo (*). La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS.

Le informazioni relative ai ricoveri per l'anno 2017 vengono oggi acquisite direttamente dall'INPS per effetto di un'apposita convenzione siglata nel marzo del 2018 con il Ministero della Salute.

Le provvidenze in favore degli invalidi civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono incompatibili con la pensione di inabilità previdenziale Inps (**) ad esclusione della pensione di invalidità civile totale.

(*) Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

()** Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, secondo comma.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 30 marzo 1971, n.118;
- Legge 18/1980 e s.m.i.: indennità d'accompagnamento;
- Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992;
- Legge 102/2009 e s.m.i.: trasferimento competenze all'INPS.



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14

2. INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

I lavoratori affetti da infermità o difetto fisico o mentale tale che abbia ridotto in modo permanente la loro capacità di lavoro, in attività confacenti le proprie attitudini, in misura superiore ai due terzi o in maniera assoluta e permanente impossibilitati a svolgere attività lavorativa, possono godere di appositi benefici economici.

2.1 ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ PER PERSONE CON CAPACITÀ LAVORATIVA RIDOTTA

L'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale (*).

L'assegno ordinario di invalidità è:

- compatibile con la pensione di invalidità civile totale
- incompatibile con la pensione di invalidità civile parziale

L'assicurato, riconosciuto invalido e già titolare di invalidità civile parziale, dovrà comunicare quale dei due trattamenti intende percepire.

2.1.1 DESTINATARI

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed iscritti alla gestione separata ex art.2 Legge 335/1995
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria

2.1.2 REQUISITI

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda



Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

(*) Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

2.2 PENSIONE D'INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) (*).

La pensione di inabilità è incompatibile:

- con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali
- con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

2.2.1 DESTINATARI

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- iscritti alla Gestione Separata

che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi.



La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione

2.2.2 REQUISITI

Per ottenere la pensione di inabilità sono richiesti i seguenti requisiti:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%)
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
- cessazione dell'attività lavorativa

(*) I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa

2.3 ASSEGNO E PENSIONE PRIVILEGIATA D'INABILITÀ - PRECISAZIONI


Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili - con nesso diretto di causalità - al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazioni ordinarie (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità).

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

2.4 COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Le domande di invalidità previdenziale devono essere inoltrate **esclusivamente in via telematica**.



- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps
- tramite Contact Center al numero verde 803 164
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico certificatore).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 222 del 12 giugno 1984



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

3. HANDICAP

La **Legge 104 del 5 febbraio 1992** tutela i diritti, l'integrazione sociale e l'assistenza delle persone con disabilità, garantendo il rispetto della dignità umana.

3.1 DESTINATARI

I minori, gli adulti e gli anziani che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (*):


- cittadini italiani
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007)
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno

La situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (**).

(*) Legge 104/1992 Art. 3 comma 1 – *“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”*

()** Legge 104/1992 Art. 3 comma 3 – *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”*

3.2 COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

<p>1</p>	<p>L'interessato o chi lo rappresenta (il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno) si rivolge al medico di famiglia o a un altro medico autorizzato come certificatore (pediatri di libera scelta, medici in possesso delle credenziali INPS, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'handicap da parte del cittadino interessato.</p>
<p>2</p>	<p>L'interessato, o chi lo rappresenta, invia la domanda di accertamento dell'invalidità civile all'INPS esclusivamente per via telematica</p>  <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps• tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
<p>3</p>	<p>L'interessato verrà convocato a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Integrata dell'ASL competente per territorio. La composizione della Commissione è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda</p>
<p>4</p>	<p>La Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica</p>
<p>5</p>	<p>L'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può sospendere il giudizio e chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti.</p>
<p>6</p>	<p>In entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore centrale INPS</p>
<p>7</p>	<p>L'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda. Il verbale è redatto in duplice copia: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.</p>

3.3 PERMESSI LAVORATIVI

La Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.

Permessi retribuiti ai lavoratori disabili gravi o ai familiari lavoratori per assistere disabili gravi non ricoverati a tempo pieno.

SOGGETTI	BENEFICI
I lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92)	Possono beneficiare in alternativa di: <ul style="list-style-type: none"> • riposi orari giornalieri • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore)
I genitori lavoratori dipendenti , anche adottivi o affidatari, di minori disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92)	Possono beneficiare in alternativa di: <ul style="list-style-type: none"> • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) • prolungamento del congedo parentale (per figli biologici disabili minori di dodici anni e per figli adottati o in affidamento fino a dodici anni dall'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età) • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro (per figli disabili minori di tre anni)
Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, Legge 76/2016) e, in mancanza, i parenti e gli affini (entro il terzo grado) - lavoratori dipendenti - della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92)	Possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore



Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro.

Congedi straordinari retribuiti per assistere familiari disabili gravi non ricoverati a tempo pieno

Il congedo straordinario fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa spetta nell'ordine a:

- coniuge lavoratore dipendente convivente o la parte dell'unione civile lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- padre o madre lavoratore dipendente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- figlio lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- fratello o sorella lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- parente o affine entro il terzo grado lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92)
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, entro un limite massimo rivalutato annualmente.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. Chi assiste più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque superare i due anni nell'arco della vita lavorativa.


Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.



I permessi retribuiti e il congedo straordinario non spettano ai seguenti lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio, lavoratori agricoli giornalieri, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori in part-time verticale durante la pausa.

3.4 COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Dopo aver attivato il procedimento sanitario per il riconoscimento dell'handicap, la domanda di permessi retribuiti o di congedo straordinario deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica.



- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps
- tramite Contact Center al numero verde 803 164
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104




- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

4. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

L'attuale quadro normativo contiene numerose misure agevolative volte a favorire l'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili.

4.1 PERSONE SVANTAGGIATE – ASSUNZIONI NELLE COOPERATIVE SOCIALI (LEGGE 381/1991)

<p>LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>Persone svantaggiate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invalidi fisici, psichici e sensoriali 2. Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi "Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza" (REMS) 3. Soggetti in trattamento psichiatrico 4. Tossicodipendenti, alcoolisti 5. Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare 6. Persone detenute o internate negli istituti penitenziari 7. Condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare) <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;">  <p>Per le persone indicate nei punti 2, 6 e 7 valgono regole particolari</p> </div>
<p>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Cooperative sociali</p>
<p>REQUISITI RICHIESTI</p>	<p>Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.</p> <p>La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.</p>

<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>LAVORATORI DI CUI AI PUNTI 1-3-4-5</p>	<p>Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte fino a zero.</p>
<p>AGEVOLAZIONI</p> <p>LAVORATORI DI CUI AI PUNTI 2-6-7</p>	<p>Le aliquote contributive da applicare sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con DM.</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle "persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione", le aliquote contributive sono ridotte in misure percentuali (al 95%). Per l'assunzione di questi lavoratori sono previsti ulteriori benefici (credito d'imposta)</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Valido su tutto il territorio nazionale</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI


- Art. 4, commi 1, 3, 3 bis, della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000;
- Circolare INPS n. 296/1992
- Circolare INPS n. 27/2019



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

4.2 ASSUNZIONI LAVORATORI CON DISABILITÀ

L'incentivo assunzione disabili, introdotto da uno dei decreti attuativi del Job Act (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151), ha l'obiettivo di promuovere ed incentivare l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro, prevedendo, tra le altre cose, la possibilità per il datori di lavoro di ottenere un incentivo economico. Il bonus, che può durare fino a un massimo di 5 anni, è commisurato allo stipendio del dipendente e al suo grado di disabilità. L'agevolazione, che riguarda i disabili assunti dal 1° gennaio 2016, è riconosciuta direttamente dall'Inps e consente di compensare il bonus con i contributi a debito del datore di lavoro.

<p>LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>I lavoratori per i quali è possibile fruire del bonus per l'assunzione di disabili sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni)2) Lavoratori disabili, come al punto 1), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicate al punto precedente3) Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. <div data-bbox="427 1077 660 1317"></div> <div data-bbox="711 1016 1406 1337"><p>Non sono incentivate le assunzioni di lavoratori appartenenti ad altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</p></div>
<p>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Il bonus per l'assunzione di disabili è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati soggetti o meno all'obbligo di assumere lavoratori svantaggiati.</p> <p>Possono ottenere il bonus anche i datori di lavoro non imprenditori (ad esempio i liberi professionisti) e gli Enti pubblici economici.</p> <p>L'obbligo di coprire posizioni riservate a persone con disabilità scatta, per il datore di lavoro, a partire dal 15esimo lavoratore della sua azienda (precedentemente l'obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni). In particolare i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile• dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili• oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati <p>I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.</p>

<p>RAPPORTI INCENTIVATI</p>	<p>L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di cui al punto 3) l'incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12 mesi.</p> <p>L'incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001 • rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. In questo caso i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore
<p>CONDIZIONI</p>	<p>Per fruire del bonus disabili, le aziende devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempiere agli obblighi contributivi (cioè versare regolarmente tutti i contributi dovuti) • osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro • rispettare gli altri obblighi di legge • rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale • realizzare un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione • rispettare il regolamento comunitario sulle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno <div data-bbox="454 1249 686 1489" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1267 1391 1456" data-label="Text" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>L'incentivo non spetta se il contratto di lavoro è stato stipulato per adempiere a un obbligo di assunzione preesistente</p> </div>
<p>COME RICHIEDERE IL BONUS</p>	<p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.</p> <div data-bbox="475 1639 673 1836" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="708 1599 1331 1877" data-label="List-Group" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps • tramite un intermediario abilitato </div>

<p>LA DOMANDA</p>	<p>La domanda preliminare deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termin • la tipologia di disabilità • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata • l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità <p>La richiesta deve essere inviata sia per le assunzioni in corso, con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016, che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.</p> <p>I tempi</p> <p>Entro cinque giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, se è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.</p> <p>Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;</p> <p>Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.</p>												
<p>IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO</p>	<p>La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato.</p> <table border="1" data-bbox="427 1048 1428 1753"> <thead> <tr> <th>Lavoratore</th> <th>Misura dell'incentivo</th> <th>Durata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1)</td> <td>70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2)</td> <td>35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3)</td> <td>70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>60 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.</p>	Lavoratore	Misura dell'incentivo	Durata	Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi	Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2)	35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	60 mesi
Lavoratore	Misura dell'incentivo	Durata											
Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi											
Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2)	35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	36 mesi											
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3)	70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali	60 mesi											

<p>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</p>	<p>Per il regolamento (CE) 651/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</p> <p>Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della Legge 68/99 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.</p> <table border="1" data-bbox="427 712 1409 1196"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 712 1066 779">Tipologia altra agevolazione</th> <th data-bbox="1066 712 1409 779">Cumulabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 779 1066 1041"> <ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani </td> <td data-bbox="1066 779 1409 1041" style="text-align: center;"> <p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1041 1066 1196"> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI </td> <td data-bbox="1066 1041 1409 1196" style="text-align: center;"> <p>NON CUMULABILE</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia altra agevolazione	Cumulabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani 	<p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI 	<p>NON CUMULABILE</p>
Tipologia altra agevolazione	Cumulabilità						
<ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani 	<p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p>						
<ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI 	<p>NON CUMULABILE</p>						
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Valido in tutto il territorio nazionale</p>						

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 13, della L. n. 68/1999
- D.lgs. n. 151/2015
- Circolare INPS n. 99/2016
- Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14



INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 2: **Contributi, interventi e
reinserimento lavorativo**





SOMMARIO

1 GESTIONE AMBIENTE DOMESTICO

1.1	AUSILI E SISTEMI DOMOTICI	PAG. 36
	Riferimenti normativi	PAG. 37
1.2	DISPOSITIVI E INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	PAG. 37
	Riferimenti normativi	PAG. 38
1.3	SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL MICROCLIMA AMBIENTALE IN AMBITO DOMESTICO	PAG. 39
	Riferimenti normativi	PAG. 39
	Per saperne di più	PAG. 39

2 MOBILITÀ

2.1	COMANDI SPECIALI E ADATTAMENTO DEL VEICOLO	PAG. 40
	Riferimenti normativi	PAG. 41
	Per saperne di più	PAG. 41

3 AUSILI INFORMATICI

	DESTINATARI E ADEMPIMENTI	PAG. 42
	Riferimenti normativi	PAG. 43
	Per saperne di più	PAG. 43

4 DISPOSITIVI TECNICI

Dispositivi e ausili per la pratica di attività sportive e motorie	PAG. 44
Riferimenti normativi	PAG. 45
Per saperne di più	PAG. 45
Il Centro protesi Inail	PAG. 46

5 REINSERIMENTO LAVORATIVO



5.1 REINSERIMENTO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO	PAG. 47
La normativa a confronto	PAG. 50
Riferimenti normativi	PAG. 51
Per saperne di più	PAG. 51

I. GESTIONE AMBIENTE DOMESTICO

Agli assicurati che, a causa delle menomazioni subite, sono penalizzati nella mobilità e/o gestione dell'ambiente domestico l'Inail offre numerose opportunità.

1.1 AUSILI E SISTEMI DOMOTICI

Al fine di facilitare il recupero dell'autonomia all'interno della propria abitazione, l'Inail fornisce ausili e sistemi domotici (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie elettroniche e/o elettromeccaniche, comandati e controllati anche tramite telecomandi o sistemi computer based), adattamenti degli arredi esistenti o forniti arredi personalizzati con sistemi domotici e/o cucine comandate da sistemi domotici se ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare integrata dal tecnico della CTE regionale ovvero da altre professionalità che risultino necessarie in relazione alla natura e alla gravità della disabilità acquisita.

DESTINATARI	<p>Assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute le seguenti menomazioni conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale:</p> <ul style="list-style-type: none">• cecità;• tetraplegia, tetraparesi, paraplegia, paraparesi;• amputazioni bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni delle dita);• amputazioni e malformazioni bilaterali di arto inferiore (con esclusione dei livelli di amputazione distali alla transtibiale). <p> Gli ausili e/o sistemi domotici possono essere concessi, nel caso di comprovata necessità, anche per patologie diverse da quelle sopra indicate che comportino grave limitazione dell'autonomia e della sicurezza.</p>
COSA FARE	<p>La fornitura degli ausili e/o sistemi domotici può essere autorizzata dalla sede INAIL competente presso:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma;• le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto e assistenza tecnica. <p>L'interessato deve presentare la domanda per iscritto.</p> <p></p> <p>Allegati</p> <p><i>Alla domanda devono essere allegati la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e preventivo di spesa e/o fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento</i></p>

IMPORTO MASSIMO AUTORIZZABILE

L'importo massimo autorizzabile non può essere superiore a **€ 15.000 più I.V.A.** comprensivi del progetto, della fornitura, del trasporto e dell'installazione di arredi personalizzati con sistemi domotici e/o cucine comandate da sistemi domotici.

L'eventuale maggiore spesa sostenuta rispetto agli importi massimi sopra indicati è a carico dell'assicurato.

Le spese per gli eventuali interventi murari o modifiche impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per l'installazione degli ausili e/o sistemi domotici e/o di arredi personalizzati con sistemi domotici e/o adattamenti di arredi esistenti ovvero di cucine comandate da sistemi domotici sono ammesse perché rientranti nelle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e non concorrono a determinare gli importi massimi di cui sopra previsti per la fornitura e l'installazione dei predetti dispositivi.

Riferimenti normativi

- Art. 42 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione".

1.2 DISPOSITIVI E INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al fine di rendere accessibile e fruibile l'abitazione, l'Inail interviene con l'erogazione di contributi per:

ACCESSIBILITÀ

- Interventi edilizi ed impiantistici finalizzati a consentire la totale accessibilità dell'abitazione e/o l'abbattimento o il superamento di barriere architettoniche (adeguamento degli ambienti, adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, adeguamento di arredi)

DISPOSITIVI DOMOTICI


- Interventi edilizi ed impiantistici necessari all'installazione dei dispositivi domotici

CONTROLLO MICROCLIMA AMBIENTALE

- Interventi edilizi ed impiantistici necessari all'installazione dei dispositivi per il controllo del microclima ambientale

I **dispositivi prescrivibili per il superamento delle barriere architettoniche** sono: montascale (a ruote o a cingoli) o carrozzella montascale o scivolo mobile o servoscala o ascensore o elevatore, secondo la convenienza e l'idoneità della soluzione.

Possono essere, inoltre, ammissibili **dispositivi speciali** (quali generatori elettrici, gruppi di continuità, ecc.) per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse.

<p>DESTINATARI</p>	<p>Gli assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale</p>
<p>COSA FARE</p>	<p>La fornitura dei particolari dispositivi e la realizzazione d'interventi edili e impiantistici per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche è autorizzata dalla sede INAIL competente, nell'ambito di un progetto riabilitativo individualizzato.</p> <p>L'interessato deve presentare per iscritto la richiesta di contributo, specificando se sono stati richiesti/ricevuti contributi economici ad altre Amministrazioni.</p> <div style="border: 1px dashed purple; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Allegati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia del documento d'identità in corso di validità • Eventuale progetto dettagliato delle opere completo delle autorizzazioni edilizie ed urbanistiche necessarie, preventivo/i di spesa e/o fatture quietanzate, certificazioni, garanzie e dichiarazioni di conformità, collaudo positivo da parte del tecnico abilitato incaricato dall'assicurato e dichiarazione di accettazione dell'opera da parte dell'assicurato se i lavori sono già stati ultimati • Eventuali autorizzazioni condominiali e/o di altri comproprietari </div>
<p>IMPORTO MASSIMO AUTORIZZABILE</p>	<p>Per l'esecuzione di opere murarie e/o modifiche impiantistiche può essere autorizzato un importo massimo pari alle spese effettivamente sostenute (oltre IVA) dall'assicurato stesso e, comunque, ritenute ammissibili da parte dell'équipe multidisciplinare. Il rimborso delle spese tecniche (comprenditive di IVA e oneri previdenziali) per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, ritenute ammissibili da parte del tecnico competente della CTE della Direzione Regionale, viene riconosciuto entro il tetto massimo del 13% dell'importo autorizzato per i lavori.</p> <p>Dall'importo totale ritenuto ammissibile sarà dedotto l'ammontare di eventuali contributi corrisposti allo stesso titolo da altri Enti o Amministrazioni. Qualora i predetti contributi siano corrisposti successivamente alle somme accordate da parte dell'Istituto, l'assicurato sarà tenuto a rimborsare all'INAIL l'importo corrispondente percepito.</p>

Riferimenti normativi

- Artt. 37-38-39 e Allegato 6 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 “Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”

1.3 SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL MICROCLIMA AMBIENTALE IN AMBITO DOMESTICO

L'Inail autorizza la fornitura di dispositivi (condizionatori, deumidificatori, ecc.). Questi sistemi possono essere concessi se ritenuti necessari dall'equipe multidisciplinare, integrata dalla valutazione del tecnico della CTE regionale.

DESTINATARI	Assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute le seguenti menomazioni conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale, tetraplegici o tetraparetici o con difficoltà di termoregolazione autonoma o con grave insufficienza respiratoria cronica o permanentemente allettati.
COSA FARE	<p>La sede Inail competente può autorizzare un dispositivo mobile di controllo del microclima o un impianto fisso, costituito da un'unità esterna e una o più unità interne presso:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate;• le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto e assistenza tecnica. <p>L'assicurato deve presentare istanza alla sede INAIL competente.</p> <div style="border: 1px dashed purple; padding: 10px;"><p>Allegati</p><p><i>Alla domanda devono essere allegati la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e preventivo di spesa e fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento e dichiarazione di consegna del dispositivo tecnico</i></p></div>

Riferimenti normativi

- Art. 43 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione"



- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n--61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html (per conoscere la sede competente)
- Numero Verde INAIL **803164** (da fisso) e **06/164164** (da mobile)
- Contact Center Integrato per la disabilità:
<https://www.superabile.it/cs/superabile/conoscere-superabile.html>

2. MOBILITÀ

L'Inail autorizza la fornitura di particolari dispositivi che permettono all'assicurato di guidare in autonomia e di accedere al proprio veicolo, quali:

ADATTAMENTI PER CONDURRE IL VEICOLO

- i comandi speciali per la guida del veicolo e/o gli adattamenti necessari a permettere l'accesso nel veicolo, all'assicurato munito di patente di guida speciale o del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari per la conduzione del veicolo

ADATTAMENTI PER ACCEDERE AL VEICOLO

- i soli adattamenti/allestimenti del veicolo necessari a garantire l'accesso (pedane elevatrici, scivoli, una carrozzina manuale o elettrica specificamente strutturata per essere ancorata in sostituzione del sedile di guida con la finalità di condurre un veicolo, ecc.) e/o il trasporto

2.1 COMANDI SPECIALI E ADATTAMENTO DEL VEICOLO

La sede INAIL competente può autorizzare le modifiche e gli adattamenti, presso il produttore del veicolo o concessionario o rivenditore autorizzato, le officine meccaniche specializzate, il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate.

DESTINATARI

Assicurati INAIL **muniti di patente di guida speciale** che, a causa delle menomazioni conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono penalizzati nella loro mobilità.

COSA FARE

La **richiesta d'installazione** dei comandi speciali e/o degli adattamenti/allestimenti deve essere formulata per iscritto e può anche riferirsi a un **veicolo non di proprietà** dell'assicurato (persona fiscalmente a carico, accompagnatore o terza persona), dietro presentazione di apposita autorizzazione del proprietario alla modifica del veicolo e, eventualmente, alla variazione della sua destinazione d'uso.

Inoltre, dopo almeno 6 mesi dalla concessione della prima fornitura di comandi speciali ed adattamenti/allestimenti per la guida di veicoli, l'assicurato che comprovi la necessità dell'utilizzo di un **secondo veicolo** (es. furgone, autocarro, trattore agricolo, ecc.) **di proprietà dell'assicurato**, con i medesimi requisiti, esclusivamente **per lo svolgimento dell'attività lavorativa principale**, può fare richiesta all'Unità Territoriale di competenza di un'ulteriore concessione di comandi speciali e adattamenti/allestimenti.

Allegati



- fotocopia del documento d'identità
- fotocopia della patente speciale e del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale;
- fotocopia della carta di circolazione da cui risulti l'installazione dei comandi prescritti
- preventivo di spesa e/o fattura dettagliata dei dispositivi forniti in originale con documento che ne attesti il pagamento
- dichiarazione del concessionario attestante l'importo del cambio automatico

Riferimenti normativi

- Art. 40 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione".



- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n--61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html (per conoscere la sede competente)
- Numero Verde INAIL **803164** (da fisso) e **06/164164** (da mobile)
- Contact Center Integrato per la disabilità:
<https://www.superabile.it/cs/superabile/conoscere-superabile.html>

3. AUSILI INFORMATICI

Per facilitare il recupero dell'autonomia tramite la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura, l'Inail può fornire “**particolari dispositivi**” quali gli ausili informatici (PC desktop, notebook, palmari comprensivi delle periferiche e del software necessari per il funzionamento e la caratterizzazione del computer nonché gli elementi meccanici di supporto) nei limiti in cui siano ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare e, comunque, congrui con la natura e la gravità della disabilità acquisita.

A supporto, l'Inail:

- fornisce **interventi di tipo formativo** mediante corsi di base per l'utilizzo del software (pacchetto office, d'interazione sul web, posta elettronica) e delle periferiche;
- mette a disposizione un portale web (www.superabile.it) dedicato ai temi della disabilità, totalmente accessibile

3.1 DESTINATARI DELLA FORNITURA E ADEMPIMENTI

DESTINATARI	<p>Gli ausili informatici possono essere concessi, sulla base di una valutazione dell'équipe multidisciplinare, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• ipoacusia grave e profonda;• ipovisione o cecità;• gravi menomazioni del linguaggio;• tetraplegia, tetraparesi, paraplegia, paraparesi;• amputazioni bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni digitali di modesta entità) e arto inferiore (con esclusione dei livelli di amputazione distali alla transtibiale);• malattie professionali gravemente invalidanti, tali da limitare l'autonomia e la vita di relazione. <p>Gli ausili informatici possono, inoltre, essere autorizzati agli assicurati affetti da altre menomazioni, anche meno gravi, che ne facciano richiesta sulla base di specifici progetti mirati al loro reinserimento nella vita di relazione, promossi e approvati dall'équipe multidisciplinare.</p>
--------------------	--

COSA FARE

La Sede Inail competente può autorizzare la fornitura degli ausili informatici presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate
- le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto e assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

L'Assicurato deve presentare domanda scritta.



Allegati

È necessario allegare alla domanda:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- preventivo di spesa e fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento

Riferimenti normativi

- Art. 41 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 “Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”.



- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n--61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html (per conoscere la sede competente)
- Numero Verde INAIL **803164** (da fisso) e **06/164164** (da mobile)
- Contact Center Integrato per la disabilità:
<https://www.superabile.it/cs/superabile/conoscere-superabile.html>

4. DISPOSITIVI TECNICI

L'INAIL eroga dispositivi tecnici (protesi, ortesi, ausili) al fine del massimo recupero possibile dell'autonomia e valorizzazione delle risorse psico-fisiche, alla promozione della qualità della vita, all'accessibilità e alla facilitazione del reinserimento nell'ambito familiare, sociale e lavorativo.

DESTINATARI

Gli assicurati ai quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale affetti da:

- 1) Menomazioni dell'apparato visivo
- 2) Lesioni dentarie e maxillo-dentarie
- 3) Menomazioni dell'apparato uditivo e menomazioni auricolari
- 4) Menomazioni laringo-tracheali
- 5) Menomazioni del rachide
- 6) Menomazioni degli arti superiori
- 7) Menomazioni degli arti inferiori
- 8) Ustioni
- 9) Asportazioni del cuoio capelluto
- 10) Paraplegia o tetraplegia, paraparesi o tetraparesi, emiparesi

Dispositivi e ausili per la pratica di attività sportive e motorie

L'INAIL eroga anche dispositivi e ausili per la pratica di attività sportive e motorie.

Possono essere prescritte protesi (di arto superiore e di arto inferiore), ortesi per l'arto superiore e ausili (ad es. handbike, monosci, carrozzina da basket, ecc.) dalle specifiche caratteristiche funzionali e costruttive, in funzione della particolare menomazione e/o disciplina sportiva da praticare.

Nel caso di pratica di attività sportiva sia agonistica che non agonistica, è possibile la prescrizione di un dispositivo tecnico/ausilio specifico per lo sport, previa presentazione dell'iscrizione alla società sportiva.

Per la pratica di attività motorie è prescrivibile un dispositivo tecnico/ausilio specifico per l'attività prescelta, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l'utilità ai fini socio-ricreativi.

Se ritenuto necessario, può essere prescritto l'adattamento tecnico dell'attrezzatura (ad esempio impugnatura dell'arco per tiro a segno o della racchetta da tennis, ecc.) o del mezzo commerciale (ad esempio bicicletta) utilizzata per la pratica dell'attività sportiva.

Sono sempre a carico dell'assicurato le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura e dell'abbigliamento per la pratica dell'attività sportiva e, inoltre, i costi d'iscrizione alla società sportiva e per la partecipazione alle gare.

COSA FARE

La Sede Inail competente può autorizzare la fornitura dei dispositivi tecnici presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate
- le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità e un adeguato supporto e assistenza tecnica, nel rispetto delle procedure d'acquisto previste dalle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile.

L'Assicurato deve presentare domanda scritta utilizzando la modulistica disponibile presso la sede Inail competente.



Allegati

E' necessario allegare alla domanda:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale preventivo di spesa

Riferimenti normativi

- Artt. da 24 a 41 Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011 "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione".



- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n--61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html (per conoscere la sede competente)
- Numero Verde INAIL **803164** (da fisso) e **06/164164** (da mobile)
- Contact Center Integrato per la disabilità:
<https://www.superabile.it/cs/superabile/conoscere-superabile.html>

Protesi e sport

Autonomia e reinserimento sono i principi a cui si ispira l'attività che il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio, azienda certificata ISO 9001, svolge fin dal 1961, non solo per gli infortunati sul lavoro, ma anche, più in generale, per tutti gli invalidi con disabilità motoria.

Il Centro Protesi, seguendo un particolare modello operativo, produce protesi e presidi ortopedici personalizzati, alla cui costruzione affianca un training individuale di addestramento all'uso, per consentire il massimo recupero ottenibile dal paziente.

Dal punto di vista tecnico, l'esperienza maturata nel campo della progettazione e realizzazione di componenti protesici speciali e l'impiego di nuovi materiali dalle elevate caratteristiche meccaniche ed elastiche, come fibre di carbonio e kevlar e leghe di titanio, largamente utilizzate nell'industria automobilistica ed aerospaziale, hanno permesso di affrontare e risolvere le complesse problematiche legate alla costruzione di protesi fortemente sollecitate, quali quelle sportive.

Per informazioni e appuntamenti:

Centro Protesi INAIL Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (BO)
www.inail.it/centroprotesi e-mail: centroprotesi-budrio@inail.it

Reception tel. 051 6936240 / 242 – fax 051 6936241



5. REINSERIMENTO LAVORATIVO

La legge di stabilità del 2015 ha assegnato all'INAIL le competenze sul **reinsediamento lavorativo dei soggetti infortunati o affetti da una malattia professionale**. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità alla disciplina delle agevolazioni previste. La determinazione presidenziale del 19 dicembre 2018 ha modificato il "Regolamento per il reinsediamento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" con l'obiettivo di facilitare e incentivare l'accesso alle misure di sostegno garantite dall'Istituto.



I datori di lavoro possono ottenere il rimborso di parte della retribuzione pagata

È prevista una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei finanziamenti destinati a sostenere ciascun progetto di reinsediamento personalizzato

Sono semplificati gli adempimenti a carico del datore di lavoro

5.1 Reinsediamento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro – Dopo le modifiche

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i lavoratori con una disabilità provocata dal lavoro e tutelati dall'INAIL• i datori di lavoro che accettano di operare, assieme all'Inail e all'equipe multidisciplinare che crea il progetto personalizzato• i datori di lavoro che propongono progetti approvati dall'Inail
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI	Sono ammesse tre tipologie d'intervento: <ul style="list-style-type: none">- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro)- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli)- formazione (interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature, di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa o di altra mansione)

IMPORTI RIMBORSABILI

Per facilitare l'accesso alle misure di sostegno garantite dall'Istituto dal 1° gennaio 2019:

- la misura dell'intervento INAIL resta con tetto massimo a 150mila euro, di cui 15mila per la formazione, mentre i restanti 135mila euro possono essere utilizzati indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.



- Il datore di lavoro può presentare il piano esecutivo anche se i costi indicati superano il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che **le somme eccedenti il predetto limite rimangono a carico del datore di lavoro.**


PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO

Per valorizzare il ruolo propositivo dei datori di lavoro i progetti di reinserimento possono essere proposti anche dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL, a seguito della valutazione condotta da parte dell'equipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore.

E' possibile che il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, realizzi gli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all'Istituto, purché non prima del 1° gennaio 2015. In questo caso, il datore di lavoro deve indicare le relative ragioni giustificative di necessità e urgenza.

Pervenuta la **documentazione** necessaria, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale, ove necessario anche avvalendosi delle professionalità in esse collocate, procede alle relative verifiche di attendibilità e congruità dei costi.

Qualora gli interventi siano stati realizzati solo in parte, una volta concluso l'iter, la Direzione regionale o provinciale dispone il **rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro** includendo nel computo anche quelli relativi agli interventi anticipatamente realizzati per ragioni di necessità e urgenza, ancorché adeguatamente motivati.

<p>LIMITE DI SPESA RIMBORSABILE PER LE CONSULENZE TECNICHE</p>	<p>Dal 2019 sono stati rivisti i criteri di calcolo del limite di spesa complessivamente rimborsabile per le consulenze tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% delle spese per importi fino a 20mila euro • 15% da 20mila a 75mila euro • 10% da 75mila a 150mila euro <p>Esempio:</p>  <p>Progetto dal costo complessivo di 100mila euro. Si applica l'aliquota del 20% sui primi 20mila euro, il 15% sull'importo compreso tra 20mila e 75mila euro e del 10% sull'importo eccedente i 75mila euro.</p> <p>I costi delle consulenze sono computati ai fini del limite massimo di spesa sostenibile dall'Istituto per l'intero progetto</p>
<p>SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE</p>	<p>E' sufficiente che il datore di lavoro alleggi al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti.</p> <p>Nel caso di apparecchiature o dispositivi caratterizzati da una sostanziale unicità o di attività tecniche complesse, la valutazione della congruità non può essere effettuata in termini di comparazione economica essendo evidente che non possono essere raffrontate e paragonate soluzioni disomogenee sul piano tecnico e dell'efficacia in relazione alla specificità del caso. Si dovrà dunque procedere facendo riferimento all'insieme degli interventi stessi e controllando che il costo complessivo non risulti palesemente sproporzionato rispetto all'obiettivo.</p>
<p>RIMBORSO DEL 60% DELLA RETRIBUZIONE</p>	<p>La legge di Bilancio 2019 ha introdotto il rimborso del 60% della retribuzione spettante al lavoratore con disabilità, in attesa che si completino gli interventi di adeguamento finalizzati al suo reinserimento lavorativo.</p> <p>Il rimborso, è previsto esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato.</p> <p>Nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto per gli interventi che il datore di lavoro ha realizzato, per ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all'Istituto ai fini dell'elaborazione del progetto personalizzato o dell'approvazione del progetto da lui stesso proposto, o, almeno di aver comunicato all'Istituto stesso l'intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla realizzazione degli stessi.</p> <p>Il primo rimborso è disposto a seguito dell'adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.</p>

La normativa a confronto

TIPOLOGIA		
Importo complessivo di spesa rimborsabile dall'Inail al datore di lavoro	<p>I tetti massimi di spesa rimborsabili al datore di lavoro, sono differenti per le differenti tipologie d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95mila euro per superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro con rimborso del 100% • 40mila euro per gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro con rimborso del 100% • 15mila euro per gli interventi di formazione con un rimborso massimo del 60% del costo totale 	<p>E' confermato il tetto di 150 mila euro del contributo a fondo perduto erogabile dall'Inail per ciascun progetto personalizzato, ma è eliminato il frazionamento dell'importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando in vigore solo questa suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limite di 15mila euro fissato per gli interventi di formazione • restanti 135mila euro utilizzati sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
Presentazione di piani esecutivi che prevedono costi eccedenti i limiti di spesa	Non consentito	Consentito - Le somme eccedenti il limite rimangono a carico del datore di lavoro.
Presentazione di progetti di reinserimento da parte del datore di lavoro	Non consentito - Il Progetto è elaborato dall' <i>équipe</i> multidisciplinare di primo livello della Sede competente per domicilio del lavoratore	<p>Il datore di lavoro può presentare di sua iniziativa progetti di reinserimento condivisi con il lavoratore, che saranno successivamente valutati dall'<i>équipe</i> multidisciplinare di primo livello della sede dell'Istituto competente per domicilio del lavoratore, anche con il supporto delle consulenze tecniche Inail</p>
Rimborso retroattivo	Non consentito	<p>Il datore di lavoro che, per ragioni di necessità e urgenza, ha realizzato gli interventi necessari al reinserimento lavorativo prima di essersi rivolto all'Inail può chiedere il rimborso per tutti gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2015, indicando le ragioni di necessità e urgenza e rendicontando le spese sostenute.</p>
Rimborso della retribuzione	Non in vigore	<p>Le imprese che inseriscono in azienda lavoratori con disabilità da lavoro e che effettuano gli interventi necessari per l'adeguamento strutturale delle postazioni possono chiedere il rimborso del 60% della retribuzione effettiva corrisposta per un periodo non superiore a un anno.</p>

Riferimenti normativi

- Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019 – Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n.527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9
- Circolare Inail n. 51 del 30 dicembre 2016 - “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166”



- <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-6-del-26-febbraio-2019.html>
- <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-51-del-30-dic-2016.html>
- Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell’assicurato www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html (per conoscere la sede competente)
- Numero Verde INAIL **803164** (da fisso) e **06/164164** (da mobile)
- Contact Center Integrato per la disabilità:
<https://www.superabile.it/cs/superabile/conoscere-superabile.html>

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 3: **contributi, agevolazioni,
formazione e inserimento lavorativo**





SOMMARIO

1 MOBILITÀ

- | | | |
|-----|---|---------|
| 1.1 | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI | PAG. 56 |
| 1.2 | TARIFE DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO PER ANZIANI E DISABILI | PAG. 57 |
| | Per saperne di più | PAG. 57 |

2 ADATTAMENTO DELLA CASA

- | | | |
|-----|--|---------|
| 2.1 | INFORMAZIONI E CONSULENZA | PAG. 58 |
| | Per saperne di più | PAG. 58 |
| | Sedi provinciali dei Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico (CAAD) | PAG. 59 |
| | CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | PAG. 62 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 64 |

3 PROTESI E AUSILI

- | | | |
|-----|--|---------|
| 3.1 | ASSISTENZA PROTESICA | PAG. 65 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 66 |
| 3.2 | DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO | PAG. 67 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 67 |
| 3.3 | CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUSILI E ATTREZZATURE | PAG. 68 |
| | Per saperne di più | PAG. 68 |

4 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

- | | | |
|--|--|---------|
| | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA | PAG. 69 |
|--|--|---------|

5 DIFENSORE CIVICO

5.1	COME RICHIEDERE L'AIUTO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE	PAG. 71
5.2	COSA FA IL DIFENSORE CIVICO	PAG. 72
5.3	DIFENSORE CIVICO E DISABILITÀ	PAG. 72
	AMBITI D'INTERVENTO A FAVORE DELLA DISABILITÀ	PAG. 73
	Riferimenti normativi	PAG. 73

6 FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO

6.1	MISURE ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLE TRANSIZIONI SCUOLA-LAVORO	PAG. 74
	Riferimenti normativi	PAG. 76
	Per saperne di più	PAG. 76
6.2	MISURE FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO	PAG. 77
	Riferimenti normativi	PAG. 78
	Per saperne di più	PAG. 78
6.3	COLLOCAMENTO MIRATO	PAG. 79
	Riferimenti normativi	PAG. 81
	Per saperne di più	PAG. 81
6.4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO	PAG. 82
	Riferimenti normativi	PAG. 83
	Per saperne di più	PAG. 83
6.5	CONTRIBUTO PER L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO	PAG. 84
	Riferimenti normativi	PAG. 87
	Per saperne di più	PAG. 87

I. MOBILITÀ

I principali benefici, previsti dalla Regione Emilia-Romagna, per la mobilità di anziani e disabili sono:

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI

TARIFE DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO PER ANZIANI E DISABILI

1.1 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI

L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati. I contributi possono riguardare:

a	Acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92
b	Adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92
c	Acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92
d	Adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti



Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali per le medesime finalità, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza per spese già effettuate e documentate

1.2 TARIFFE DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO PER ANZIANI E DISABILI

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili residenti in Emilia-Romagna, abbonamenti annuali agevolati denominati "**MI MUOVO INSIEME**" che è possibile acquistare presso le biglietterie delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale.



- Per informazioni sui contributi per l'acquisto e l'adattamento dei veicoli privati è possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune o consultare il sito: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/> alla voce "disabili"
- Per informazioni sugli abbonamenti agevolati "MI MUOVO INSIEME" i cittadini possono rivolgersi alle biglietterie delle aziende di trasporto pubblico corrispondenti al territorio in cui vivono.
 - per l'area di Piacenza, Modena e Reggio Emilia: SETA
 - per l'area di Parma: TEP
 - per l'area di Bologna, Ferrara e Imola: TPER
 - per la Romagna: START

2. ADATTAMENTO DELLA CASA

Esistono una serie di risorse e di opportunità per rendere la casa più accessibile e migliorare la qualità della vita al proprio domicilio: interventi strutturali, automazioni, arredi personalizzati, ausili per il controllo ambientale.

2.1 INFORMAZIONI E CONSULENZA

Gli adattamenti necessari alla propria abitazione vanno valutati con cura: prima di effettuare delle spese è bene chiedere un parere a un esperto per conoscere tutte le possibili soluzioni e per informarsi sulle agevolazioni ed contributi eventualmente previsti

La Regione Emilia Romagna ha attivato, in collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia, un servizio d'informazione e consulenza ai cittadini sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio per riorganizzare gli spazi interni, rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di ogni giorno, accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali.

In tutte le province è a disposizione un Centro d'informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (CAAD) che può aiutare il cittadino anziano o disabile a trovare la soluzione più idonea ai propri bisogni.



Esistono sportelli informativi in sedi decentrate, di norma collocate nei territori dei distretti socio-sanitari, che forniscono in alcuni casi anche direttamente delle consulenze. Per avere i riferimenti di tutte le sedi e informazioni più dettagliate sulle attività dei CAAD consultare il sito www.retecaad.it.

Sedi provinciali dei Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico (CAAD)

BOLOGNA

Sede centrale CAAD, presso Area ausili AUSL - Corte Roncati, via Sant'Isaia 90, 40124

Entrata pedonale da via S. Isaia 90, bus 14, 21, 32, 33.

Entrata carrabile (per i soli possessori di contrassegno disabili) da Viale Carlo Pepoli 3/5

Tel. 051/558597 - Cell. 335/6653384 – Fax 051/6597737

E-mail: caadbologna@ausilioteca.org

Pagine web sul CAAD di Bologna:

<http://informa.comune.bologna.it/iperbole/sportellosociale/servizi/673/2406/>

Orario telefonico: da lunedì a giovedì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00

Sportello Informativo in Sede: lunedì dalle 14,00 alle 16,00 e giovedì dalle 10,00 alle 12,00

CESENA

Cesena - c/o Distretto Territoriale ASL - Corso Cavour 180, 47521 Cesena FC

Tel. e Fax 0547/352789 E-mail: caadcesena.ce@auslromagna.it

Orari: lunedì dalle 12,30 alle 16,30; martedì dalle 8,30 alle 12,30 (solo su appuntamento)

FERRARA

Sede servizio: Via Ungarelli n°43, 41100 Ferrara (zona foro Boarlo, presso appartamento automatizzato privo di barriere architettoniche)

Tel. 0532/903994 - Fax 0532/ 93853 - E-mail: info@centrohfe.it

Pagina internet: <http://centroh.comune.fe.it/>

Orari: martedì 9.00/13.00; giovedì 15.30/19.00; venerdì 9.00/13.00

In tutti gli altri momenti sarà possibile inviare un Fax al numero 0532/93853 e/o lasciare un messaggio al numero 0532/903994, con i propri riferimenti, per essere ricontattati quanto prima.

FORLÌ

Sportello informativo e consulenze tecniche

Ospedale Morgani Pierantoni, presso atrio al primo piano (piano rialzato) del Padiglione Salvador Allende

Via Forlanini 34, Forlì

Tel. 0543/731810 - E-mail: info.caad@comune.forli.it

Orari di ricevimento: venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (Per le consulenze si riceve solo su appuntamento)

Sportello informativo

Via Tina Gori 58, Forlì (sopra il Conad Ravaldino)

Tel. 0543/712685 - Fax: 0543/712670 - E-mail: info.caad@comune.forli.it

Orari di ricevimento: lunedì dalle 9.00 alle 12.00; martedì dalle 15.30 alle 17

Pagina internet:

<http://www.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=72479&idCat=69292&ID=34290>

MODENA

Sede servizio: Via Viterbo 74/A - 41125 Modena (c/o Sportello Sociale Cittadino Polo 3)

Tel. 059/2033837 - Fax 059/2033341

E-mail: centro.primolivello@comune.modena.it

Pagina internet: <http://www.comune.modena.it/welfare/chi-siamo/sportello-sociale/caad-centro-adattamento-ambienti-domestici-di-modena>

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - lunedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14,30 alle 18.00

PARMA

Comune di Parma, Struttura operativa non autosufficienza - L.go Torello de Strada 11/A , 43100 Parma

Tel. 0521/031999

E-mail: centro.adattambiente@comune.parma.it

Pagina internet: <http://www.centro.adattambiente.parma.it/project/default.asp>

Orari: lunedì ore 9-14; mercoledì ore 9-14; giovedì ore 9-14

PIACENZA

Presso lo Sportello InformaSociale (Polo disabilità - CAAD) - via XXIV Maggio 28, 29121 Piacenza

Tel. 0523/492022 - Fax 0523/492556

E-mail: informahandicap@comune.piacenza.it

Pagina internet: <https://www.comune.piacenza.it/temi/sociale/sportelli/sap-e-caad-polo-informativo-e-consulenziale-rivolto-alle-persone-con-disabilita-e-alle-loro-famiglie>

Orari: lunedì e giovedì 8.45 - 13.00 e 15.30 - 17.30; martedì chiuso; mercoledì e venerdì 8.45 - 13.00

RAVENNA

Sede del servizio: Via Massimo d'Azeglio 2, 48121 Ravenna

Tel. 0544/482466 - E-mail: casaamica@comune.ra.it

Sito internet: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Welfare-casa-e-Servizi-Sociali-Territoriali/Sportello-per-la-Non-Autosufficienza/C.A.A.D.-Centro-Adattamento-Ambiente-Domestico>

Orari: apertura al pubblico il giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Il martedì dalle 9 alle 13 esclusivamente su appuntamento.

REGGIO EMILIA

Comune di Reggio Emilia - Via Wybicki 7/A, 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522/585540 - Fax 0522/585582

E-mail caad@municipio.re.it.it

Sito internet:

<http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/976AB5D00EF7E7EFC12571DB004BA7E8?opendocument>

Orari: dal Martedì al Venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Martedì e venerdì pomeriggio su appuntamento dalle 14.30 alle 16.30

RIMINI

Sede del servizio: Azienda USL – piano 1° - stanza 106 - via Coriano 38, 47924 Rimini

Tel.: 0541/707568, Fax: 0541/707215

E-mail: caadrimini@comune.rimini.it

Pagina internet: <http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/guida-ai-servizi/caad-centro-adattamento-ambiente-domestico>

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12,00 accesso libero. Martedì e giovedì solo su appuntamento.


2.2 CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Esistono due fondi che concedono contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi in edifici privati ad uso abitativo direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.



I due fondi sono identici, a parte il valore ISEE della famiglia del disabile che viene richiesto dal Fondo regionale.

REQUISITI	<p>Il contributo può essere concesso in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere stato costruito prima dell'11/08/1989 e mai ristrutturato dopo tale data• deve trattarsi di una abitazione privata ad uso residenziale oppure di uno spazio comune condominiale• residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo di un disabile portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.). E' possibile fare domanda senza la residenza nell'immobile: il contributo però sarà pagato solo dopo il trasferimento della residenza da parte del disabile.
INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO	<p>Sono ammessi a contributo interventi edilizi eseguiti in abitazioni private oppure su parti comuni di un condominio per eliminare barriere architettoniche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. che comportano difficoltà nell'accedere all'edificio oppure alla abitazione:<ul style="list-style-type: none">- poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza- poste all'interno dell'edificio2. che comportano difficoltà nell'utilizzo della abitazione: si trovano all'interno dell'abitazione, a partire dalla porta d'ingresso.

<p style="text-align: center;">DOMANDA DI CONTRIBUTO</p>	<p>La domanda può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per una singola opera • per una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano difficoltà nell'accesso all'edificio o alla singola abitazione; • per una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che si trovano all'interno della abitazione. <p>Nel caso sia necessario intervenire sia all'esterno della abitazione sia al suo interno, è possibile presentare due domande distinte e pagare quindi due contributi distinti.</p> <p>La domanda deve essere presentata dal disabile oppure da chi esercita la patria potestà, dal tutore, curatore, procuratore o amministratore di sostegno del disabile.</p> <p>La domanda deve essere controfirmata per accettazione nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi su parti comuni di un condominio: la domanda deve essere controfirmata dall'amministratore • intervento edilizio pagato da persona diversa dal disabile: la domanda deve essere controfirmata da chi paga l'intervento <p>Per entrare nella graduatoria regionale è necessario il valore ISEE della famiglia del disabile. Non esiste tuttavia uno sbarramento di valore ISEE: il valore ISEE serve solo per formare la graduatoria.</p> <p>Il fondo nazionale, invece, non prevede alcun requisito di tipo reddituale.</p> <p>L'esecuzione delle opere non deve essere iniziata al momento della presentazione della domanda, pena la perdita del contributo.</p> <p> <i>Le domande, munite di bollo, possono essere presentate in qualsiasi giorno dell'anno: il termine del 1° marzo determina solo l'anno della graduatoria in cui verrà inserita la domanda.</i></p>
<p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</p>	<p>Devono essere allegati alla domanda i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato medico in carta libera attestante la disabilità del richiedente • verbale di una commissione pubblica (anche in copia autenticata) attestante l'invalidità (ad esempio verbale d'invalidità civile oppure Handicap di cui alla legge n. 104/1992) • copia del verbale di assemblea del condominio (nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni di un condominio) • benessere alla realizzazione degli interventi del proprietario dell'immobile in carta semplice (nel caso di alloggio in affitto) • dichiarazione di impegno al trasferimento della residenza (nel caso il disabile non sia residente nell'immobile) • copia di un documento d'identità in corso di validità oppure del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea)
<p style="text-align: center;">DESTINATARI DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Sono destinatari del contributo tutte le persone che hanno materialmente pagato l'intervento edilizio: possono pertanto essere anche persone diverse dal disabile (ad esempio i condomini che hanno partecipato alla spesa per un intervento in uno spazio comune).</p>

<p style="text-align: center;">EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</p>	<p>Il contributo è calcolato in base a scaglioni di spesa. Il contributo massimo concedibile è di € 7.101,28 (per interventi intorno a € 50.000,00). Il contributo può essere pagato solo in presenza di uno stanziamento di fondi sul bilancio statale (fondo nazionale) oppure regionale (fondo regionale). Il contributo può essere pagato solo a fronte di una spesa comprovata con fatture quietanzate oppure con bonifici bancari o scontrini fiscali. La concessione del contributo avviene scorrendo la graduatoria formata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fondo nazionale: in base alla tipologia d'invalidità (totale o parziale) e alla data di presentazione della domanda • fondo regionale: in base alla tipologia d'invalidità (totale o parziale) e al valore ISEE della famiglia del disabile <p>Le domande che non hanno ricevuto il contributo, a causa di mancanza di uno stanziamento, oppure a causa di fondi insufficienti, rimangono in graduatoria in attesa di un nuovo finanziamento.</p>
<p style="text-align: center;">DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E MODULISTICA</p>	<p>La domanda deve essere presentata al Comune, dove si trova l'immobile. La modulistica è reperibile presso i Comuni.</p>

Riferimenti normativi

- Legge n. 13 del 09 gennaio 1989 (istituzione del Fondo nazionale)
- Circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 22/06/1989
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989
- Legge regionale n. 24 del 08/08/2001 (istituzione del Fondo regionale)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 171/2014 (criteri di funzionamento del Fondo regionale)

3. PROTESI E AUSILI

Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli aventi diritto, in connessione alle loro menomazioni o disabilità invalidanti, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici (di seguito indicati come "presidi") nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale individuale (PRAI).

3.1 ASSISTENZA PROTESICA

CHI NE HA DIRITTO

- minori di anni 18 che necessitino di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente
- invalidi civili, di guerra e per servizio, persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi, persone affette da sordità, in possesso di verbale di riconoscimento d'invalidità
- persone che hanno presentato domanda d'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo e risultante dal verbale
- persone in attesa di accertamento d'invalidità per i quali il medico specialista attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale
- persone ricoverate presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la necessità e l'urgenza di una protesi o di un ausilio prima della dimissione (contestualmente alla fornitura delle protesi o ortesi deve essere attivata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile)
- persone amputate di arto, donne che abbiano subito un intervento di mastectomia o con assenza della mammella o della ghiandola mammaria per malformazione congenita, soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio
- persone affette da malattie rare, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia
- persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di: assistenza domiciliare integrata/cure palliative domiciliari, dimissione protetta, ospedalizzazione domiciliare

COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Gli aventi diritto, che necessitano di una prestazione di assistenza protesica devono rivolgersi al proprio medico di famiglia richiedendo la prescrizione di una visita specialistica; lo stesso medico di famiglia può effettuare direttamente la prescrizione degli ausili (per bisogni assistenziali non complessi) utili al mantenimento del paziente a domicilio.

Il medico specialista individua il dispositivo protesico necessario, che deve successivamente essere autorizzato da un ufficio protesi, della Azienda USL di residenza dell'utente. Gli uffici protesi sono di norma presenti in tutti i Distretti.

Ottenuta l'autorizzazione alla fornitura, se si tratta di protesi da costruire su misura, l'utente sceglie il fornitore, normalmente soggetto privato, di propria fiducia per la realizzazione della stessa; se si tratta di dispositivo protesico di serie, lo stesso viene consegnato alla persona dall'azienda USL.



A conclusione del percorso di fornitura è necessario effettuare il collaudo per i presidi su misura e per i presidi forniti direttamente dall'AUSL per i quali è stato necessario l'intervento di adattamento da parte di un professionista sanitario abilitato

Riferimenti normativi:

- DPCM 12 gennaio 2017
- Delibera di Giunta Regionale 1844/2018

3.2 DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli aventi diritto le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di dispositivi medici monouso.

CHI NE HA DIRITTO	<ul style="list-style-type: none">• Assistiti tracheostomizzati• Assistiti ileostomizzati• Assistiti colostomizzati• Assistiti urostomizzati• Assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo• Assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica• Assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga l'allettamento
COSA FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO	<p>La condizione di avente diritto alla fornitura di dispositivi medici monouso è certificata dal medico specialista, del servizio sanitario nazionale, competente per menomazione.</p> <p>Il medico specialista individua e prescrive i dispositivi necessari e le quantità da erogare. Successivamente la prescrizione deve essere autorizzata dalla Azienda USL di residenza dell'utente. Nei casi di incontinenza stabilizzata certificata dal medico specialista la prescrizione di presidi per l'incontinenza ad assorbenza, cateteri vescicali e esterni e raccoglitori per urine può essere effettuata dai medici e pediatri di famiglia.</p> <p>Ottenuta l'autorizzazione alla fornitura i dispositivi vengono consegnati all'assistito a domicilio o presso le sedi indicate dalle singole Aziende USL.</p>

Riferimenti normativi:

- DPCM 12 gennaio 2017
- Delibera di Giunta Regionale 1844/2018

3.3 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUSILI E ATTREZZATURE

La Legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 prevede contributi del 50% sulla spesa sostenuta per acquistare ausili, attrezzature, arredi personalizzati e attrezzature informatiche per la casa (art. 10).

Per presentare domanda occorre possedere il certificato di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92.

I contributi devono riguardare interventi non finanziati da altre leggi (ad es. Legge 13/89, L.R. n.24/2001, DPCM 12 gennaio 2017 – assistenza protesica) escluse le agevolazioni fiscali.

La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza per spese già effettuate e documentate.



E' possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune o consultare il sito: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/> alla voce "disabili".

4. FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Con il Fondo Regionale per la non autosufficienza la Regione Emilia-Romagna finanzia una serie d'interventi e servizi per rispondere ai bisogni delle persone non autosufficienti (anziani e disabili) e di chi vive accanto a loro e se ne prende cura.

Gli interventi vengono attivati in modo flessibile a seconda delle specifiche necessità, sulla base di un programma personalizzato che viene definito dai servizi socio-sanitari per anziani e disabili del territorio, in accordo con la persona e i suoi familiari.

L'articolazione dei servizi e degli interventi presente in ogni territorio comprende:

Interventi di sostegno al domicilio

- Assegno di cura
- Assistenza domiciliare e servizi accessori (pasti; trasporti; ecc..)
- Iniziative per l'emersione, la regolarizzazione e la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari
- Accoglienza temporanea di sollievo
- Sostegno per le persone fragili, contrasto all'isolamento e alla solitudine
- Consulenza e sostegno economico per l'adattamento dell'ambiente domestico

Strutture residenziali

Centri diurni

Per accedere alla rete dei servizi occorre fare riferimento, in fase di primo accesso, allo Sportello Sociale attivato dai Comuni in ogni ambito distrettuale.

Una prima valutazione della situazione viene effettuata dall'Assistente Sociale che è presente presso il Comune o l'Azienda USL di residenza.

5. DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico regionale è una figura autonoma e indipendente che ha il compito di tutelare il cittadino nei confronti di carenze, disfunzioni, abusi o ritardi della pubblica amministrazione e di quei soggetti, anche privati, che svolgono una funzione pubblica o di pubblico interesse (come i gestori di acqua, luce e gas).



Può intervenire

Il Difensore civico ha competenza rispetto a:

- Regione Emilia-Romagna ed enti, istituti, consorzi, agenzie e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
- Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere
- Province e Comuni della regione in forma singola o associata;
- uffici dello Stato e concessionari o gestori di servizi pubblici operanti nel territorio regionale (Enel, Hera, ecc).





Non può intervenire

- Sono escluse per legge le questioni che riguardano la magistratura, il lavoro, le forze dell'ordine e l'esercito
- sono esclusi dalle competenze del difensore anche tutti i conflitti tra privati come ad esempio i rapporti di lavoro e le liti condominiali, i casi di separazione o divorzio e le questioni relative ad eredità.

L'attività del Difensore Civico è un valido aiuto per l'amministrazione pubblica, poiché stimola la crescita e il miglioramento dei servizi. Il Difensore Civico interviene con sollecitudine nel chiedere conto all'Amministrazione del suo operato con riferimento al reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni. Inoltre, la difesa civica «contribuisce a rafforzare il sistema di tutela dei diritti dell'uomo», intervenendo a favore delle categorie più deboli e delle fasce di popolazione più fragili.

5.1 Come richiedere l'aiuto del Difensore Civico regionale

<p>CHI</p>	<p>Il servizio offerto dal Difensore civico è gratuito e rivolto a tutti, senza distinzioni di età, cittadinanza o altro. Possono chiedere l'aiuto del Difensore Civico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • privati cittadini, anche stranieri (se regolarmente soggiornanti) • associazioni, comitati ed altri enti • formazioni sociali
<p>COSA</p>	<p>All'ufficio del Difensore civico regionale è possibile chiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervento per carenze, disfunzioni, ritardi riguardanti uffici pubblici; • presentazione ricorso per accesso documentale, civico e generalizzato in caso di rifiuto o differimento dell'accesso rispettivamente ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
<p>QUANDO</p>	<p>Prima di contattare il Difensore civico è necessario rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione competente o al gestore del servizio che tratta la questione segnalando i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni riscontrate.</p> <p>Se non viene fornita risposta entro trenta giorni o se la risposta non è soddisfacente è possibile chiedere l'intervento del Difensore civico.</p> <div data-bbox="603 853 1394 1084" style="border: 2px dashed red; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>E' possibile rivolgersi al Difensore anche se è stato presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo. L'intervento del Difensore tuttavia non interrompe né sospende i termini.</p> </div>
<p>COME</p>	<p>Per richiedere l'intervento del Difensore civico è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrivere una lettera a Difensore civico della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna • compilare il semplice form che si trova sul sito del Difensore civico all'indirizzo: www.assemblea.emr.it/garanti -> Difensore civico • telefonare al numero 051.527.6382 • telefonare al numero verde gratuito anche da rete mobile 800 515 505; • inviare un fax al numero 051.527.5461; • inviare una email a: difensorecivico@regione.emilia-romagna.it • inviare una PEC a : difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it <p>È possibile recarsi personalmente presso gli uffici del Difensore civico per consegnare documenti relativi a istanze già aperte oppure per chiedere informazioni in merito all'apertura di una nuova istanza nelle giornate di martedì pomeriggio e giovedì mattina, previo appuntamento da concordare con il personale telefonando ai numeri 051.527.5860/527.6382.</p> <p>E' importante specificare chiaramente nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e motivo della chiamata, per consentire all'ufficio di mettersi in contatto per eventuali chiarimenti o informazioni.</p> <div data-bbox="571 1794 1394 2018" style="border: 2px dashed red; padding: 10px; margin: 10px 0;">  <p>Allegati</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>All'istanza devono essere allegati la copia del documento di riconoscimento in corso di validità e il reclamo presentato all'Amministrazione interessata</i> </div>

5.2 Cosa fa il Difensore Civico

LE ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO	<p>Ricevuta l'istanza, il Difensore civico effettua una prima verifica sulla fondatezza e sull'ammissibilità della richiesta.</p>
LA QUESTIONE RIENTRA NELLE SUE COMPETENZE	<p>Se la questione rientra nelle sue competenze, il Difensore avvia un'indagine presso le amministrazioni interessate per reperire tutte le informazioni e i chiarimenti che ritiene necessari per esprimere un parere motivato.</p> <p>Può, ad esempio, segnalare la questione all'amministrazione competente e chiedere ragioni del suo operato, indicando il comportamento più corretto da tenere o suggerendo una diversa soluzione.</p> <p>In questi casi, l'Amministrazione dovrà informare il Difensore civico sulle misure che intende adottare per risolvere la questione.</p>
LA QUESTIONE NON RIENTRA NELLE SUE COMPETENZE	<p>Se, invece, l'istanza non è ricevibile perché la questione non rientra nelle sue competenze, il Difensore, indica comunque altri organismi pubblici o privati di tutela a cui rivolgersi.</p> <p>L'intervento del Difensore civico serve molto spesso a trovare una soluzione "amichevole" e a prevenire il ricorso al giudice.</p> <p>Spettano infatti al Difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti per rafforzare il sistema di tutela dei diritti delle persone.</p> <p>In ogni caso dal Difensore civico è sempre possibile ottenere informazioni e suggerimenti utili sulle azioni da intraprendere.</p>

5.3 Difensore Civico e disabilità

La disabilità costituisce uno dei principali temi di intervento e di attenzione da parte della Difesa civica regionale. Il Difensore civico regionale vuole essere un "ponte" tra i cittadini con disabilità che si sentono in qualche modo lesi dalla Pubblica Amministrazione e gli stessi Enti Pubblici, cercando soluzioni mediate, stimolando il dialogo tra le parti, risolvendo conflitti di competenze tra enti che possono ledere i diritti delle persone con disabilità, al fine di costruire e far radicare una consapevole cultura dell'accoglienza e dell'integrazione come bene comune per tutta la comunità. L'intervento del difensore civico serve ad accorciare i tempi di risposta, permette di avere chiarimenti e individuare i percorsi più giusti per la risoluzione dei problemi.

AMBITI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DISABILITÀ

- abbattimento barriere architettoniche
- fornitura di ausili
- scuola
- permessi lavorativi ex Legge 104/1992
- provvidenze economiche
- lavoro, collocamento Legge 68/1999
- circolazione automobilistica

Al Difensore Civico regionale compete la costituzione di parte civile nei giudizi penali nei quali la persona disabile è vittima di reato (Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 36).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 104/1992
- Legge regionale n. 25/2003

6. FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO

La Regione sostiene il pieno inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso una serie di interventi:

MISURE A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO RIVOLTE AI GIOVANI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

INTERVENTI ORIENTATIVI, FORMATIVI E PER IL LAVORO RIVOLTI ALLE PERSONE ADULTE, SIA IN CERCA DI LAVORO CHE OCCUPATE, CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 68/99

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO E PER L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO

6.1 MISURE ORIENTATIVE E FORMATIVE A SOSTEGNO DELLE TRANSIZIONI SCUOLA-LAVORO

La Regione finanzia con il Fondo regionale disabili e con l'eventuale concorso del Fondo Sociale Europeo una serie d'interventi per sostenere i giovani, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, che si trovano nella delicata transizione tra la scuola e il mondo del lavoro. Le misure sono rivolte sia agli studenti che frequentano gli ultimi anni del proprio percorso formativo e educativo sia ai giovani che hanno da poco terminato gli studi. Gli interventi sono finalizzati a far acquisire ai giovani competenze professionali specifiche e a migliorarne l'occupabilità attraverso il potenziamento delle autonomie, la valorizzazione delle competenze e delle capacità possedute.

<p>DESTINATARI</p>	<p>I destinatari dei progetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo e educativo, individuati dalle Istituzioni Scolastiche • Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso d'istruzione o istruzione e formazione professionale, individuati dai Servizi Socio-Sanitari cui sono in carico <p> È necessario il certificato medico emesso dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992</p>
<p>CONTENUTI DEI PROGETTI</p>	<p>I progetti rendono disponibili ai giovani percorsi di carattere orientativo e di rafforzamento dell'autonomia individuale per costruire le condizioni e accompagnare le transizioni dalla dimensione formativa e educativa alla dimensione lavorativa, fruibili anche in modo personalizzato, individualizzato e flessibile.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli studenti sono proposte attività di arricchimento curricolare, realizzate sia in contesti laboratoriali sia in contesti d'impresa. Le attività sono inserite nel Progetto Educativo Individualizzato del singolo alunno, sottoscritto dalla famiglia; • per i giovani che hanno terminato la scuola, il percorso individuale può essere composto dai seguenti interventi: misure di orientamento, percorsi formativi attuati anche in modalità laboratoriale e in alternanza in contesto d'impresa, attività di sostegno nei contesti lavorativi/formativi e tirocini, con relativa indennità di partecipazione e formalizzazione delle competenze acquisite. I progetti vogliono fornire una risposta alle esigenze complesse di utenti che presentano gradi di autonomia e potenzialità diverse, anche a seconda delle esperienze scolastiche e formative maturate, e si fondano sulla necessaria integrazione delle diverse azioni rivolte ai singoli ragazzi, attraverso il coinvolgimento, anche in fase di progettazione, dei Servizi competenti (Comuni, AUSL, Istituti Scolastici di provenienza).
<p>COME ACCEDERE</p>	<p>L'accesso ai percorsi avviene tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Istituzioni Scolastiche, per gli studenti; • i Servizi Socio-Sanitari cui sono in carico, per i giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso d'istruzione o istruzione e formazione professionale. <p>Gli attuatori dei progetti sono organismi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione e sono individuati annualmente sulla base di procedure a evidenza pubblica.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge regionale n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”
- Legge regionale n. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”



Consultare il sito: <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusione/fondo-regionale-disabili/misure-giovani>

6.2 MISURE FORMATIVE E DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO

Le persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 possono richiedere percorsi personalizzati per l'inserimento lavorativo o la permanenza nel lavoro. I contenuti del percorso individuale e gli interventi da attivare sono definiti in sede di Patto di servizio fra la persona e il Collocamento mirato.

Gli interventi sono finanziati con il Fondo regionale disabili, le cui risorse sono programmate annualmente, come previsto dalla Legge regionale n. 17/2005, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative.

DESTINATARI	<p>I destinatari degli interventi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="592 667 675 752">1 Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla Legge n. 68/99<li data-bbox="592 819 675 904">2 Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/99 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro
INTERVENTI DEL PERCORSO PERSONALIZZATO	<p>Il percorso individuale può essere composto dai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Misure di orientamento• Servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative• Laboratori formativi di orientamento specialistico e per la ricerca attiva del lavoro• Tirocini, con relativa indennità di partecipazione e formalizzazione delle competenze acquisite• Attività di sostegno alle persone nei contesti lavorativi e nei contesti formativi• Percorsi di alfabetizzazione informatica• Percorsi di alfabetizzazione linguistica• Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza propedeutici all'inserimento in contesti lavorativi• Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze trasversali• Percorsi formativi per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali di base• Percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze necessarie per valutare ed eventualmente intraprendere attività di lavoro autonomo e/o imprenditoriale• Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche• Percorsi abilitanti per Centralinista telefonico non vedente

DOVE RIVOLGERSI

La persona deve presentarsi presso uno dei Centri per l'Impiego regionali, Servizio per il Collocamento mirato.

In sede di Patto di Servizio fra la persona e l'operatore pubblico vengono concordati gli interventi da attuare per l'inserimento lavorativo o la permanenza nel lavoro.

Gli interventi concordati sono attuati da:

- Organismi accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione
- Soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di servizi per il lavoro - Supporto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili

Gli attuatori sono individuati annualmente sulla base di procedure a evidenza pubblica.

Essi si impegnano alla costruzione di risposte adeguate e personalizzate che tengano conto delle caratteristiche, delle aspettative, delle attitudini delle persone, assicurando il rispetto del principio di prossimità territoriale nell'individuazione delle sedi fisiche di erogazione degli interventi per consentire una piena fruizione delle diverse opportunità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge n. 113/1985 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"
- Legge regionale n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"



Consultare il sito: <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusione/fondo-regionale-disabili>

6.3 COLLOCAMENTO MIRATO

Il Collocamento mirato è un sistema articolato volto a promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, mediante una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente e le loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione

DESTINATARI

I destinatari disabili degli interventi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono:

- **persone disoccupate** e, quindi, prive assolute di lavoro (lo stato di disoccupazione è stato ridefinito dal D. Lgs. 150/2015)
- **persone occupate in modo precario**, ovvero con un'occupazione che genera nell'anno solare un reddito imponibile lordo non superiore a euro 8.000,00 (in caso di lavoro dipendente) o a euro 4.800,00 (in caso di lavoro autonomo)

che aspirano a un'occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità e abilità, immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa (anche cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia), in età lavorativa (con più di 16 anni e che non abbiano superato i limiti di età lavorativa) di seguito elencate:

1

persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

2

persone invalide del lavoro con grado d'invalidità superiore al 33%

3

persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla Legge n. 138/2001) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)

4

persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra

ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ

L'accertamento della disabilità, che consente l'accesso al sistema del *collocamento mirato* da parte delle competenti Commissioni mediche, prevede:

- l'accertamento dell'invalidità, cecità e sordità civili effettuato dalle Commissioni operanti presso le Aziende USL competenti per territorio, al fine di individuare per ogni lavoratore il grado d'invalidità, l'idoneità al lavoro e la capacità lavorativa presente e potenziale, nonché le modalità per migliorarla
- l'accertamento dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale effettuata dalla competente Commissione INAIL
- l'accertamento dell'invalidità derivante da causa di guerra, civile di guerra o di servizio, effettuato in precedenza dalle Commissioni Mediche Ospedaliere degli Ospedali Militari, e successivamente trasferito alle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e Finanze e attribuito con la finanziaria 2007 alle AUSL

A seguito dell'accertamento la persona in possesso di tutti i requisiti richiesti può iscriversi negli elenchi del *collocamento mirato* presso i servizi competenti. In Emilia-Romagna occorre rivolgersi agli Uffici di Collocamento mirato degli Ambiti territoriali dell'Agenzia regionale per il Lavoro.

L'iscrizione negli elenchi del *collocamento mirato* consente l'accesso agli interventi della L. 68/99 e della L.R. 17/2005

OBBLIGO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

L'art. 3 della Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità (il richiamo esplicito è alle persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge) secondo la seguente articolazione:

Base di computo dei dipendenti	Obblighi di assunzione
fino a 14 dipendenti	nessun lavoratore con disabilità
da 15 a 35 dipendenti	n. 1 lavoratore con disabilità
da 36 a 50 dipendenti	n. 2 lavoratori con disabilità
oltre i 50 dipendenti	7% della base di computo e 1% dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, di cui all'art.18 Legge 68/1999

Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.



Anche i datori di lavoro non soggetti a obbligo o con obbligo già "coperto" possono assumere secondo le modalità d'intervento del collocamento mirato.

<p>MODALITÀ DI ASSUNZIONE</p>	<p>Le assunzioni dei beneficiari della L.68/99 da parte dei datori di lavoro possono essere effettuate a tempo indeterminato o determinato, possono prevedere forme di part-time, possono avvenire nella forma dei contratti a causa mista (apprendistato). Queste possono, inoltre, essere realizzate all'interno di piani specifici regolati dalle convenzioni.</p> <p>Le assunzioni avvengono attraverso richieste di avviamento oppure mediante convenzioni. In entrambi i casi, i datori di lavoro devono presentare richiesta all'Ufficio Collocamento mirato.</p>
<p>DOVE ISCRIVERSI</p>	<p>L'Ufficio Competente è individuato nell'Ufficio collocamento mirato territoriale dell'Agenzia regionale per il Lavoro:</p> <p>Ambito Territoriale Bologna - Via Finelli, 9/A – Bologna</p> <p>Ambito Territoriale Modena - Via Costellazioni n. 180 - Modena</p> <p>Ambito Territoriale Ferrara - Via Fossato di Mortara n. 78 - Ferrara</p> <p>Ambito Territoriale Reggio Emilia - Via Premuda n. 40 – Reggio Emilia</p> <p>Ambito Territoriale Parma - Via Nervesa 1 - Parma</p> <p>Ambito Territoriale Piacenza - Borgo Faxhall – Piazzale Marconi – Piacenza</p> <p>Ambito Territoriale Ravenna - Via della Lirica, 21 - Ravenna</p> <p>Ambito Territoriale Rimini - Via Carlo Farini 6 - Rimini</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. (Norme Per La Promozione Dell'occupazione, Della Qualità, Sicurezza E Regolarità Del Lavoro)



Consultare i siti:

<http://www.agenzialavoro.emr.it/>

<http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/>

6.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ CASA-LAVORO

I contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro hanno l'obiettivo di rimuovere/ridurre ostacoli e difficoltà nel raggiungimento del luogo di lavoro e ritorno a casa, al fine di assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Si intende quindi favorire la mobilità casa-lavoro per la persona disabile per la quale risulta, attraverso segnalazione/attestazione dei servizi competenti, la necessità di servizi di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.

I contributi sono finanziati con il Fondo regionale disabili, le cui risorse sono programmate annualmente, come previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e, per la realizzazione di questo specifico intervento, le risorse sono assegnate dalla Regione Emilia-Romagna agli Enti capofila dei 38 Distretti socio-sanitari, sulla base di criteri condivisi con l'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.

DESTINATARI	<p>I contributi possono essere a favore di:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro in misura forfetaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti2 Coniuge, parenti e affini fino al terzo grado della persona con disabilità, anche se non conviventi, che supportano la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti di valutare casi specifici3 Associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro
INTERVENTI E PROCEDURE	<p>Ciascun Distretto socio-sanitario individua modalità e procedure autonome, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione Emilia-Romagna, definendoli all'interno della programmazione territoriale e garantendo, comunque, omogeneità e parità di trattamento in condizioni/situazioni simili in tutto il territorio regionale.</p> <p>Possono essere previsti i seguenti modelli di soddisfazione del bisogno:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rimborso diretto delle spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate• Erogazione diretta del servizio di trasporto• Convenzione con soggetto individuato tramite procedure a evidenza pubblica e/o con affidamento diretto nei casi previsti dalla legge
DOVE RIVOLGERSI	<p>La persona deve rivolgersi al proprio Comune di residenza, per avere informazioni su modalità e tempistiche della procedura attivata dall'Ente capofila distrettuale del territorio di riferimento.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. (Norme Per La Promozione Dell'occupazione, Della Qualità, Sicurezza E Regolarità Del Lavoro)



Consultare il sito:

<http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/inclusione/atti-amministrativi/fondo-regionale-disabili/programmazione>

6.5 CONTRIBUTO PER L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il riconoscimento di contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro in favore di persone con disabilità, nonché per l'adeguamento dei centralini a favore dei lavoratori non vedenti, rientra fra gli interventi previsti dal Piano delle attività Fondo regionale disabili 2018 ed è finalizzato ad assicurare il diritto al lavoro e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

<p style="text-align: center;">REQUISITI</p>	<p>Il contributo può essere concesso in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persona con disabilità, che ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; • imprese che hanno realizzato/realizzeranno l'intervento di adattamento presso una sede legale o operativa ubicata in Emilia-Romagna 									
	<p>Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:</p> <table border="1" data-bbox="536 797 1401 1980"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 797 1083 853">Tipologia</th> <th data-bbox="1083 797 1401 853">Condizioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="536 853 1083 1099"> <p>Adeguamenti che sono stati finalizzati a consentire assunzioni a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi della L. 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa L. 68/99 per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili</p> </td> <td data-bbox="1083 853 1401 1379" rowspan="2"> <p>Il lavoratore deve essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che all'erogazione del contributo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="536 1099 1083 1379"> <p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="536 1379 1083 1682"> <p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) in via di progettazione</p> </td> <td data-bbox="1083 1379 1401 1682"> <p>il lavoratore deve essere ancora in forza al momento dell'erogazione del contributo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="536 1682 1083 1980"> <p>Adeguamenti finalizzati a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 (comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine)</p> </td> <td data-bbox="1083 1682 1401 1980"> <p>il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento della presentazione della domanda e deve risultare assunto al momento dell'erogazione del contributo</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Tipologia	Condizioni	<p>Adeguamenti che sono stati finalizzati a consentire assunzioni a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi della L. 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa L. 68/99 per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili</p>	<p>Il lavoratore deve essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che all'erogazione del contributo</p>	<p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018</p>	<p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) in via di progettazione</p>	<p>il lavoratore deve essere ancora in forza al momento dell'erogazione del contributo</p>	<p>Adeguamenti finalizzati a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 (comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine)</p>
Tipologia	Condizioni									
<p>Adeguamenti che sono stati finalizzati a consentire assunzioni a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi della L. 68/1999 o di altre discipline speciali riconosciute rilevanti dalla stessa L. 68/99 per l'adempimento degli obblighi assuntivi di disabili</p>	<p>Il lavoratore deve essere in forza sia al momento di presentazione della domanda che all'erogazione del contributo</p>									
<p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) realizzati nel 2016, nel 2017 o 2018</p>										
<p>Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori già in forza (disabili con aggravamento del deficit funzionale o soggetti per i quali sia sopravvenuta un'invalità in percentuale che ne consenta il riconoscimento ai sensi dell'art. 4 comma 3-bis e comma 4 della L. 68/99) in via di progettazione</p>	<p>il lavoratore deve essere ancora in forza al momento dell'erogazione del contributo</p>									
<p>Adeguamenti finalizzati a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi), di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99 (comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine)</p>	<p>il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento della presentazione della domanda e deve risultare assunto al momento dell'erogazione del contributo</p>									

DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda può essere presentata da:

- Datori di lavoro privati
- Datori di lavoro pubblici, limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti (L.113 del 29 marzo 1985)
- Datori di lavoro che - se obbligati- devono risultare ottemperanti, sia al momento della presentazione della domanda che al momento della eventuale erogazione del contributo
- Datori di lavoro non obbligati ai sensi della L.68/99;

Potranno essere presentate richieste di contributo per interventi relativi **a non più di due lavoratori** con disabilità e dovrà essere presentata una richiesta per ogni lavoratore.

Le domande di contributo dovranno essere:

- redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata all'Avviso pubblico, scaricabile dal sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro: <http://www.agenzialavoro.emr.it/agenzia/normativa/bandi-e-avvisi>
- In regola con la vigente normativa per l'assolvimento dell'imposta di bollo (i soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione)

I contributi concessi si configurano come **«Aiuti di Stato»** e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia (Regolamento UE n. 651/2014)



Le domande di contributo possono essere presentate **a partire dal 23 gennaio 2019** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque **non oltre le ore 12.00 del 1° luglio 2019**, pena la non ammissibilità. Nel caso in cui, alla data di scadenza dell'avviso, risultassero ancora disponibili risorse finanziarie, l'Agenzia regionale per il lavoro valuterà una eventuale proroga del termine di scadenza dell'avviso. Della eventuale proroga verrà data comunicazione sul sito: <http://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi>.

SPESE AMMESSE

I contributi riconosciuti sono al netto dell'IVA e la spesa sostenuta dal datore di lavoro richiedente deve risultare da regolare fattura con descrizione degli interventi realizzati;

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi
- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali
- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto
- acquisto o adeguamento tecnico dei centralini per lavoratori non vedenti
- acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione (massimo il 15 % del totale del contributo richiesto)
- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell'ambiente lavorativo oggetto di contributo

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO	TIPOLOGIA DI DATORE O DI SPESA	CONTRIBUTO
	Datori di lavoro obbligati alle assunzioni ex L. 68/99	Il contributo riconosciuto non può essere superiore all'80% della spesa totale sostenuta o prevista, sino ad un massimo di 25.000 Euro
	Datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ex L. 68/99, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, comma 1	Il contributo riconosciuto potrà essere pari al 95% della spesa totale sostenuta o prevista, sino ad un massimo di 25.000 Euro
	Spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico	Sono rimborsate per intero
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	<p>Per le richieste ammissibili si procederà al riconoscimento del contributo seguendo l'ordine cronologico di arrivo - procedura <i>just in time</i> - fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>L'erogazione avverrà da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in una <u>unica soluzione</u> dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista.</p> <p>L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dall'avviso pubblico e avverrà una volta completate le procedure istruttorie e di verifica che le attività realizzate siano effettivamente corrispondenti a quelle previste</p>	
	DOVE PRESENTARE LA DOMANDA	<p>La domanda di contributo deve essere inviata all'Agenzia Regionale per il Lavoro esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo: ARLavoro@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Legge n. 113/1985 (aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1978/2018 (Approvazione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi)
- Determinazione del Direttore Agenzia Regionale Lavoro n. 1342/2018 (Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità)



Consultare il sito:

<http://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi>

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 4: **agevolazioni fiscali**



SOMMARIO

1	AGEVOLAZIONI FISCALI AUTOVEICOLI	
1.1	PER QUALI VEICOLI	PAG. 93
	Particolarità	PAG. 93
1.2	CHI NE HA DIRITTO	PAG. 94
	Semplificazione in materia di certificazioni	PAG. 96
1.3	AGEVOLAZIONE IVA	PAG. 97
	Ridotte o impedito capacità motorie	PAG. 98
	Gli adattamenti	PAG. 98
	Come ottenere l'agevolazione	PAG. 100
	Documenti necessari per richiedere le agevolazioni - precisazioni	PAG. 101
1.4	AGEVOLAZIONI IRPEF	PAG. 102
1.5	ESENZIONE PERMANENTE PAGAMENTO BOLLO	PAG. 103
1.6	ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ	PAG. 105
2	SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO	
2.1	QUALI AGEVOLAZIONI	PAG. 106
	Spese mediche per ricoveri e degenze	PAG. 109
3	SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI	
3.1	COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE	PAG. 111
	Irpef e Iva a confronto	PAG. 111

4 ASSISTENZA PERSONALE

- | | | |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 4.1 | DEDUZIONE PER I SERVIZI DOMESTICI | PAG. 113 |
| 4.2 | DETRAZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA | PAG. 113 |

5 BARRIERE ARCHITETTONICHE

- | | | |
|-----|--|----------|
| 5.1 | AGEVOLAZIONE IRPEF | PAG. 115 |
| | Iter per ottenere l'agevolazione Irpef | PAG. 116 |
| 5.2 | AGEVOLAZIONE IVA | PAG. 117 |

6 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI E SORDI


- | | | |
|-----|--------------------------------|----------|
| 6.1 | AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI | PAG. 118 |
| 6.2 | AGEVOLAZIONI PER I SORDI | PAG. 119 |

7 DETRAZIONI FIGLI A CARICO

- | | | |
|-----|------------------------------------|----------|
| 7.1 | DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO | PAG. 120 |
| | I REFERENTI REGIONALI DEL SERVIZIO | PAG. 122 |

I. AUTOVEICOLI

I benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento del veicolo sono:



Le agevolazioni spettano al **disabile** (se è titolare di redditi propri) o al **familiare** che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, cioè abbia un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Per avere diritto alle agevolazioni è necessario che il documento comprovante la spesa e l'intestazione al PRA siano a nome del disabile o, eventualmente, a nome di un familiare ma solo nel caso in cui questi abbia il disabile fiscalmente a carico ([Risoluzione n.4/2007](#)).

Sono considerati familiari a carico

- il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o parte dell'unione civile
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
- altri familiari - il coniuge (legalmente ed effettivamente separato), i discendenti dei figli, i genitori (anche adottivi), i nonni e le nonne, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) - a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

1.1 PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:

autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

Particolarità

Veicoli Elettrici	Spetta la detrazione Irpef Non spetta l'aliquota IVA ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo
Veicoli ibridi	Spetta la detrazione Irpef Spetta l'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel
Quadricicli leggeri «Minicar»	Non spettano le agevolazioni

1.2 CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali per il settore auto le seguenti categorie di disabili:

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE	NORMA FISCALE	PARTICOLARITÀ
<p>Non vedenti – Hanno diritto alle agevolazioni fiscali i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi (artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità <p style="text-align: center;">Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra 	<p>Art. 6 L. 488/1999 (IRPEF)</p>	<p>Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motoveicoli e motocarrozette. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione</p>
<p>Disabili affetti da sordità congenita o preverbale</p> <p>Hanno diritto alle agevolazioni i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (L. 381/1970)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità <p style="text-align: center;">Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra 	<p>Art. 50 L. 342/2000 (IVA)</p>	
<p>Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di handicap grave (art.3, comma 3,L. 104/1992) derivante da disabilità psichica o certificato d'invalidità che evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa <p style="text-align: center;">e</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento 	<p>Art. 30 L. 388/2000</p>	<p>Se l'indennità d'accompagnamento è sostituita con altre forme di assistenza (ad es. il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico) non viene meno il diritto ai benefici. (Circolare 23.04.2010 n. 21 – risposta 5.4).</p> <p>Per le persone affette da sindrome di Down, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è valida la certificazione rilasciata dal medico di base. Devono, inoltre, essere titolari dell'indennità d'accompagnamento (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 5.3)</p>

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE	NORMA FISCALE	PARTICOLARITÀ
<p>Invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che causano una permanente limitazione della capacità di deambulazione <p style="text-align: center;">Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificato d'invalidità rilasciato da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore 	<p>Art. 30 L. 388/2000</p>	<p>La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8).</p> <p>La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell'acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n.24, risposta 3.2)</p>
<p>Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti le ridotte o impedito capacità motorie permanenti ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori (Circolare 15.07.1998 n. 186) 	<p>Art. 8 L. 449/1997</p>	<p>Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione.</p> <p>Per i titolari di patente speciale possono riguardare il sistema di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare. Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida. Si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente.</p> <p>Per i non titolari di patente speciale gli adattamenti possono riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di essere trasportato.</p>

Semplificazioni in materia di certificazioni

I Certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, dopo l'entrata in vigore del DL 5/2012, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli

REQUISITI INDICATI NEI NUOVI VERBALI	AGEVOLAZIONI FISCALI
Ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, legge 449/97)	SI (1)
Invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati (art. 30, c.7, legge 388/2000)	SI
Handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, c.7, legge 388/2000)	SI
Soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall' art. 50 della Legge 342/2000 (art.1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 Legge 488/1999	SI
Soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall' art. 50 della legge 342/2000 e art. 6 Legge 488/1999	SI
Invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, DPR 495/1992)	NO (2)
Non sussistono i requisiti previsti dall'art. 4 del DL 5/2012, convertito in legge 35/2012	NO

- (1) Il veicolo deve essere adattato **prima** dell'acquisto (salvo il caso di minore grave)
(2) Spetta il pass invalidi

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, la detrazione, quindi, è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni...." (Circolare 13 del 31/05/2019).

1.3 AGEVOLAZIONE IVA

Sull'acquisto di autovetture si applica l'Iva al **4%** anziché al 22%.

Le autovetture possono essere nuove o usate e devono avere cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e fino a 2800 cc se diesel.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (a partire dalla data di acquisto). È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, se il primo veicolo è a stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché:

- destinato alla demolizione
- rubato e non ritrovato ([Circolare 11/E del 21 maggio 2014 - Quesito 7.5](#))

Il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero perché, in questo caso, non ricorrono i presupposti di inutilizzabilità forzata del veicolo ([Circolare 19/E del 1° giugno 2012 - Quesito 3.2](#)).

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).



*In caso di acquisto tramite **leasing** è applicabile l'iva al **4%** sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni dovuti, a condizione che il contratto sia di tipo traslativo. Nelle clausole contrattuali deve emergere la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo mediante il riscatto da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.*

TIPOLOGIA	IVA 4%	Per saperne di più
- acquisto contestuale di optional	SI	Risoluzione 08/08/2005 n. 117
- prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (anche se superiori ai limiti di cilindrata)	SI	Circolare 11/05/2001 n. 46
- riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti	SI	Circolare 24/04/2015 n. 17 – Quesito 4.8
- cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento	SI	Circolare 11/05/2001 n. 46
- prestazioni di riparazione e manutenzione	NO	Risoluzione 17/09/2002 n. 306

RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE

Per i disabili con **ridotte o impedito capacità motorie** che però non siano affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

- 1 l'acquisto può riguardare - oltre agli autoveicoli - anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per il trasporto specifico del disabile
- 2 i veicoli devono essere **adattati** alla ridotta capacità motoria del disabile **prima dell'acquisto** (anche per modifiche fatte eseguire dallo stesso rivenditore)
- 3 l'Iva agevolata si applica anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche usati), alla riparazione degli adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e strumenti




Il minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art.3, comma 3, legge n. 104 del 1992) che, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con impedito e ridotte capacità motorie permanenti, senza altre indicazioni al riguardo, potrà usufruire dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto del veicolo anche senza adattamento dello stesso (Circolare 21/05/2014 n.11 – Quesito 7.6).

GLI ADATTAMENTI

Disabile con ridotte o impedito capacità motorie	Patente	Adattamenti
Maggiorenne che guida	Deve avere la Patente Speciale o il foglio rosa Speciale	Ai comandi di guida, alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo. Devono consentire al disabile di guidare. Devono risultare dalla carta di circolazione
Maggiorenne che non guida o minorenni non grave	=====	Alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo. Devono consentire al disabile di essere accompagnato. Devono risultare dalla carta di circolazione
Minorenne grave (art. 3, c.3)	=====	NESSUN ADATTAMENTO

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.



Tra gli adattamenti alla carrozzeria, a titolo esemplificativo, si considerano idonei:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.



Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Per ottenere l'applicazione dell'Iva agevolata occorre presentare al venditore:

- la **documentazione medico-sanitaria** prevista per la specifica disabilità
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo agevolato. Se l'acquisto avviene prima che siano trascorsi quattro anni, bisogna consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA (in caso di demolizione) o la denuncia e la registrazione della perdita di possesso effettuata dal PRA (in caso di furto)
- atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico quando il veicolo è intestato al familiare (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione)

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie, che hanno l'obbligo di adattare il veicolo, se guidano, devono presentare anche:

- fotocopia della patente di guida "speciale" o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano) da cui risultino gli adattamenti di guida prescritti dalla competente Commissione Medica Locale per le patenti di guida, compreso il solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie. Nella carta di circolazione, deve risultare che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/ motoria.
- prescrizione della **commissione medica** locale patenti speciali in presenza di cambio automatico

Per le prestazioni di servizi e per le cessioni di pezzi, parti staccate ed accessori montati sui veicoli occorre presentare anche

- autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve invece:

- emettere fattura (intestata al disabile o al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico) in cui sia specificata la natura agevolata dell'Iva;
- comunicare all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente.

La comunicazione va trasmessa all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.



In caso di cessione del veicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza dell'agevolazione (22%) e quella agevolata (4%).

La disposizione non si applica se:

- *il disabile, a causa di nuove necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti*
- *l'erede riceve il veicolo in eredità dalla persona disabile e lo cede ad altri*

1) Intestazione della fattura

Se il disabile è titolare di redditi propri superiori a 2.840,51 euro (dal 2019 per i figli di età \leq a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro), il documento di spesa deve essere a lui intestato. Sono esclusi i redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Se, invece, la persona disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro) il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

2) Certificazione attestante la disabilità

La documentazione medico-sanitaria prevista per la specifica disabilità deve essere presentata in copia e accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale. E' necessario dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità solo nei confronti soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi non di privati.



1.4 AGEVOLAZIONE IRPEF

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% del loro ammontare. Se il disabile è fiscalmente a carico il beneficio spetta al familiare che ha sostenuto la spesa.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli elencati nel paragrafo 1.1, usati o nuovi.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (per i non vedenti questo importo è comprensivo di quello di acquisto del cane guida). È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiato risulta precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo. E' possibile continuare a detrarre le rate residue relative al veicolo rubato.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, spetta per:

- l'acquisto ed eventuali adattamenti in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie. Se l'adattamento non è obbligatorio il relativo costo non deve essere computato nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può comunque fruire della detrazione del 19% prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile (Rigo E3 del modello 730 o RP3 del modello redditi)
- le riparazioni straordinarie solo se effettuate nei quattro anni successivi all'acquisto. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria, e i costi di esercizio (quali ad esempio il carburante, il lubrificante, i pneumatici e il premio assicurativo)

Come ottenere l'agevolazione

Per fruire della detrazione occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:



Rigo E4 modello 730

Rigo RP4 modello REDDITI

Casi particolari

Più disabili nello stesso nucleo familiare	Se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest'ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico (Risoluzione 16/05/2006 n. 66)
Autovettura acquistata e utilizzata all'estero	La detrazione spetta sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive prescritte dalle norme agevolative (quali la possibilità di beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo e su un importo massimo di spesa di 18.075,99 euro). La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo. In quest'ultima ipotesi la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal disabile. (Circolare 20/E del 13 maggio 2011 - Quesito 4.3)

1.5 ESENZIONE PERMANENTE PAGAMENTO BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo "1.1 Per quali veicoli" con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelli diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui è fiscalmente a carico. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali).



In Emilia-Romagna l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), che possono così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato e indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL (art. 14, [Legge regionale 30/2003](#)). L'agevolazione viene riconosciuta anche alla persona, cui il disabile grave è fiscalmente a carico, che risulti intestatario o cointestatario dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo (art.14, L.R.30/2003).

Come ottenere l'agevolazione

Il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, occorre produrre, anche tramite raccomandata A.R., all'ufficio competente (Ufficio tributi dell'ente Regione) la documentazione. In Emilia-Romagna le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Bilancio e Finanze

Viale A. Moro, 52 - 40127 Bologna

e vanno presentate presso gli Uffici territoriali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Se si possiedono più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo; la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che sia necessario rifare l'istanza.

Nel caso di agevolazioni riconosciute sulla base di certificazioni medico-legali con validità limitata nel tempo, l'esenzione cessa alla data di scadenza indicata sul verbale d'invalidità. Se, a seguito di visita di revisione, viene confermato lo stesso requisito sanitario, l'esenzione verrà riaperta con presentazione della certificazione medico-legale aggiornata. Se, vengono meno le condizioni per avere il diritto all'esenzione (ad es. cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, guarigione del disabile anteriormente alla scadenza del verbale o in caso di vendita del veicolo) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.



Automobile Club d'Italia



ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
 UFFICIO TRIBUTI
 VIALE ALDO MORO, 52
 40127 BOLOGNA

OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA PER DISABILI AI SENSI L. 342/00 art. 50, L. 388/00 art. 30, L. 449/97 art. 8

Il/La Sottoscritto/a
 in qualità di* nato/a a (.....)
 il residente a (.....) CAP
 Via N° recapito telefonico
 Codice fiscale del richiedente

DATI DEL DISABILE: cognome nome
 codice fiscale

CHIEDE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER IL VEICOLO
TARGATO **CON DECORRENZA**

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dal D.P.R. 445 (2000) TU. ART. 76, dichiaro che l'allegata copia del certificato medico è conforme all'originale ed è conservato agli atti dell'ente che lo ha emesso.

Data Firma del richiedente

DOCUMENTO N
 Rilasciato a I
 Data Firma addetto alla ricezione

Allegati:

- Copia carta di circolazione
- Copia certificato commissione medica ex Legge n. 104/92
- Copia certificato di invalidità
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Copia patente di guida speciale
- Documentazione attestante che il portatore di handicap è fiscalmente a carico o dichiarazione sostitutiva
- Documentazione attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
- Copia documento di identità in corso di validità

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e della relativa normativa regionale che è pubblicata all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy>.
 Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Regione Emilia-Romagna esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente istanza e sono trattati con modalità informatiche e manuali.
 Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Viale A. Moro, n. 52.

* intestatario, rappresentante legale, esercente la patria potestà, tutore, e cc.

Adempimenti dell'Ufficio

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

1.6 ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETA'

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di proprietà di un'auto usata.

Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso in cui il veicolo è condotto dal disabile, sia nel caso in cui è utilizzato per l'accompagnamento del disabile.

Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l'esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall'acquisto, è dovuto il versamento dell'IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.



*L'esenzione **non è prevista, a livello normativo, per i veicoli dei non vedenti e dei sordi**. Tuttavia le singole province possono stabilire misure di riduzione o esonero totale. È consigliabile rivolgersi, per ottenere informazioni di dettaglio relative a ciascuna provincia, alle [Unità territoriali ACI](#).*

Come ottenere l'agevolazione

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al [PRA territorialmente competente](#).

Per usufruire dell'esenzione l'interessato deve farne espressa richiesta sulla nota di presentazione al PRA indicando gli estremi di legge.



Per conoscere **le modalità da seguire** per richiedere l'agevolazione; **la documentazione da presentare** se si acquista un veicolo nuovo, un veicolo usato o un veicolo usato proveniente dall'estero; per scaricare **i modelli** in formato PDF da presentare al PRA, **le dichiarazioni sostitutive** di certificazione/atto di notorietà, e per **approfondimenti**, consultare il sito dell'Acì a questo indirizzo:

<http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/imposta-provinciale-di-trascrizione-ipt.html>


2. SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO


Le spese mediche, in considerazione della loro rilevanza sociale, danno diritto a una detrazione d'imposta pari al 19% calcolata sull'ammontare complessivo che eccede la franchigia di euro 129,11. L'agevolazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese, nell'interesse proprio o in quello dei familiari a carico.



La detrazione spetta anche per le spese sanitarie relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il decesso, anche se il defunto non era un familiare a carico.

Per i soggetti portatori di handicap e per quelli affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sono previste regole specifiche.

2.1 QUALI AGEVOLAZIONI


Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro)	<p>Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici, anche se sostenute da persone disabili (*), danno diritto alla detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede euro 129,11. Possono essere detratte anche se sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div data-bbox="470 1541 593 1688"></div> <p>Rigo E1 – Colonna 2- modello 730</p> <p>Rigo RP1 – Colonna 2- modello REDDITI</p> <p>(*) Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta</p>

Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
<p>DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO</p>	<p>Per le persone disabili (*) sono interamente deducibili dal reddito complessivo (anziché detraibili con franchigia) le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali, visite e cure omeopatiche) • spese di assistenza specifica <div style="border: 2px dashed blue; padding: 10px;"> <p>Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica • le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona • le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale <p>Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, se dal documento di spesa risulta la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario. Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico e eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.</p> </div> <p>Possono essere dedotte dal reddito complessivo anche se sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="523 1301 651 1447" style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Rigo E25 modello 730</p> <p>Rigo RP25 modello REDDITI</p> </div> </div> <p>(*) Ai fini della deduzione sono considerate con disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (non è necessaria la condizione di handicap grave indicata nell'art. 3, comma 3 ma è sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo) • le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per gli invalidi civili occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un'invalidità totale o sia stata attribuita l'indennità di accompagnamento. <p>Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità. Possono attestare il diritto all'agevolazioni fiscali con il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata.</p>

Agevolazione	Tipologia di spesa agevolabile
<p>DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro) SPESE PATOLOGIE ESENTI</p>	<p>Le spese sostenute nell'interesse di un familiare anche non a carico relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) consentono la detrazione del 19%. Si tratta di malattie croniche o rare come cardiopatie, allergie, diabete, cirrosi epatiche, artriti o trapianti (l'elenco completo è consultabile sul sito www.salute.gov.it).</p> <p>La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef dovuta dal soggetto affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.</p> <p>Quindi se il soggetto affetto da patologia esente ha un reddito tale da poter beneficiare per intero della detrazione fiscale, nessun altro familiare potrà godere della medesima detrazione.</p> <p>Al contrario, se il soggetto affetto dalla patologia non può fruire per intero della detrazione fiscale, la parte che non trova capienza nella sua imposta potrà essere detratta dal familiare che ha sostenuto la spesa.</p> <p>La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del soggetto affetto dalla patologia.</p> <p>Se il contribuente affetto dalla patologia non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l'intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>Affetto pat- Rigo E1 COL. 1 modello 730 Familiare - Rigo E2 mod. 730</p> <p>Affetto pat. Rigo RP1 COL.1 modello REDDITI Familiare Rigo RP2 modello REDDITI</p> </div> </div> <p>La detrazione spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 (o RP1 ed RP2) che supera l'importo di 129,11 euro.</p>
<p>DETRAZIONE IRPEF DEL 19%</p>	<p>Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico, in relazione all'acquisto di sussidi tecnici informatici e per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e sollevamento del disabile (*). Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servoscala • acquisto di arti artificiali per la deambulazione • acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti • trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div> <p>Rigo E3 modello 730</p> <p>Rigo RP3 modello REDDITI</p> </div> </div>

(*) Per alcune categorie di spese è prevista inoltre l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%.

Spese mediche per ricoveri e/o degenze

TIPOLOGIA DELLA SPESA	DEDUCIBILITA' O DETRAIBILITÀ	SOGGETTO CHE PUO' FRUIRE DELLA DETRAZIONE O DEDUZIONE
<p>Retta di degenza in ospedale e/o casa di cura (collegata o meno ad intervento chirurgico); spese chirurgiche e/o specialistiche (analisi, ecc.)</p> <p>Sono indetraibili le spese sostenute per i servizi extra, quali telefono o televisore, così come le spese sostenute per il pernottamento di congiunti del malato</p>	<p>detraibile per tutti i soggetti (parte eccedente euro 129,11)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé o per altro familiare fiscalmente a carico</p>
<p>Retta di ricovero sostenuta in istituto diverso dall'ospedale e/o casa di cura</p>	<p> Indetraibile e indeducibile</p>	
<p>Spese mediche e di assistenza specifica sostenute da ospiti di istituto di assistenza e ricovero</p>	<p>1) deducibili per i soggetti portatori di handicap (interamente)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé o per altro familiare di cui all'art. 433 c.c. anche non fiscalmente a carico</p>
	<p>2) detraibili per i soggetti non portatori di handicap (parte eccedente euro 129,11)</p>	<p>Il soggetto che ha sostenuto la spesa per sé, per un familiare fiscalmente a carico, o se si tratta di spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica anche per altro familiare non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimo dovuta</p>



In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base di una percentuale forfettaria stabilita da norme regionali (ad esempio in Emilia-Romagna nella DGR 273/2016). E' necessario che le spese siano indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

3. SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

I benefici fiscali per l'acquisto dei sussidi tecnici informatici sono:

Iva agevolata al 4%

Detrazione dall'irpef del 19%

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. I sussidi devono conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura; assistere la riabilitazione.

Rientrano a titolo esemplificativo: fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente.



Per fruire dell'agevolazione è necessario il **collegamento funzionale** tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap

3.1 COME OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Per fruire dell'agevolazione è necessaria specifica documentazione:

IVA

- Certificazione rilasciata dalla competente AUSL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa
- Apposita prescrizione autorizzativa rilasciata da un **medico specialista dell'Azienda USL** di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell'Azienda che seguano direttamente l'interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall'Azienda USL

IRPEF

- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere
- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
- Prescrizione autorizzativa rilasciata dal **medico curante** o dal medico specialista della azienda sanitaria locale d'appartenenza che attesti tale collegamento funzionale

Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:



Rigo E3 modello 730


Rigo RP3 modello REDDITI




	IVA		IRPEF	
REQUISITI OGGETTIVI	APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI	SI	APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI	SI
	SERVIZI	NO	SERVIZI DI TELESOCORSO	SI
FINALITA'	Facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione Assistere la riabilitazione o facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura			
REQUISITI SOGGETTIVI quale minorazione	Motoria, visiva, uditiva, del linguaggio		Fisica, psichica , sensoriale	
CERTIFICATO sussidio-menomazione	Medico specialista AUSL		Medico curante (o medico specialista AUSL)	

4. ASSISTENZA PERSONALE



I benefici fiscali per l'assistenza personale sono:



4.1 Deduzione contributi per i servizi domestici e l'assistenza personale

<p>Cosa</p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. I contributi, dovuti per scaglioni di retribuzione, devono essere versati, con bollettino postale, trimestralmente, dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sul lavoratore per la quota a suo carico.</p> <p>Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.</p> <p>Sono agevolati anche i contributi previdenziali pagati per la badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.</p> <p>Non sono deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I versamenti alla CAS.SA.COLF; • i contributi forfettari sostenuti per regolarizzare i lavoratori dipendenti stranieri
<p>Chi</p>	<p>La deduzione compete a tutti i contribuenti (disabili e non) per la parte a carico del datore di lavoro, secondo il principio di cassa, fino all'importo massimo di 1.549,37 euro.</p>
<p>Come</p>	<p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div> <p>Rigo E23 modello 730</p> <p>Rigo RP23 modello REDDITI</p> </div> </div>

4.2 Detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza

Cosa	<p>Spetta la detrazione del 19%, calcolata su un ammontare massimo di euro 2.100, per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;• se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. <p>La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:</p> <ul style="list-style-type: none">• una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397)• una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8)• un'agenzia interinale <div data-bbox="454 672 646 907"></div> <div data-bbox="689 660 1388 963" style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"><p>La detrazione non spetta per:</p><ul style="list-style-type: none">• le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;• contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito</div>
Chi	<p>Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• assunzione di alimenti• espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale• deambulazione• indossare gli indumenti <p>Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (Circolare 3.01.2005 n. 2, paragrafo 4). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza.</p> <p>La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente</p>
Come	<p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div data-bbox="518 1780 614 1881"></div> <p>Rigo E8/E10 (cod. 15) modello 730 Rigo RP 13 (cod. 15) modello REDDITI</p>

5. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2019 tutti i contribuenti che svolgono opere di recupero del patrimonio edilizio, possono fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute (con un limite massimo di spesa, su cui applicare la percentuale di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare). Dal 1° gennaio 2020, salvo proroghe, la detrazione scende al 36% (con un limite massimo di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare).

Tra gli interventi agevolati rientrano anche quelli finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori, come la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, impianti di ascensori), o interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. La detrazione spetta anche se l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

I lavori, per essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, devono rispettare i requisiti stabiliti dalla legge di settore (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e DM 14 giugno 1989, n. 236). In caso contrario, non sono agevolabili come tali, la detrazione spetta, se gli interventi possono configurarsi come manutenzione ordinaria (se effettuati nelle parti condominiali) o straordinaria.


Rientrano nell'agevolazione anche le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).



Non rientrano nell'agevolazione le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti: ad esempio, telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer, tastiere espanse. Questi beni, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, è prevista la detrazione Irpef del 19%

5.1 AGEVOLAZIONE IRPEF

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, competente per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente il criterio di cassa. Concorre, con le altre detrazioni consentite a determinare l'imposta netta. La detrazione deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi dell'anno nel quale le spese sono state sostenute.

<p>Prima</p>	<p>Prima di iniziare qualsiasi intervento, è sempre opportuno acquisire le informazioni per un corretto svolgimento della procedura e fruire appieno di tutti i benefici previsti.</p> <p>Verificare, quindi, presso i competenti Uffici comunali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli eventuali titoli abilitativi. Gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, se non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma esterna dell'edificio, rientrano nell'attività edilizia libera (<u>DM 2 marzo 2018 – Glossario unico di edilizia libera</u>). Il pregio artistico o l'interesse storico o l'ubicazione in un contesto urbano o paesaggistico da tutelare possono comunque necessitare di titoli abilitativi o nullaosta particolari che vanno acquisiti preventivamente nel rispetto della normativa antisismica, della sicurezza, dell'antincendio, delle norme igienico-sanitarie, delle norme sulla efficienza energetica e della tutela dal rischio idrogeologico, del codice dei beni culturali e del paesaggio. • la rispondenza delle opere che si intendono realizzare, alle caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore (DM 236/1989) • l'erogazione, a fondo perduto, di contributi pubblici al condominio o al disabile <p>Se prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), prima di iniziare i lavori, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (notifica preliminare). L'obbligo sussiste nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; di cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nell'ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.</p>
<p>Durante</p>	<p>Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale (anche <i>on-line</i>), da cui devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causale del versamento (articolo 16-bis del Tuir) • il codice fiscale del beneficiario della detrazione • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento <p>Non è necessario pagare con bonifico bancario o postale le seguenti spese: oneri di urbanizzazione, versamento di ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti sugli atti amministrativi necessari. Queste spese possono essere documentate in altro modo</p>
<p>Dopo</p>	<p>E' possibile cominciare a fruire della detrazione a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Da Rigo E41 a rigo E43 modello 730</p> <p>Da Rigo RP41 a rigo RP47 modello REDDITI</p> </div> </div> <p>Il primo anno occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (se diverso dal familiare convivente), gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. E' necessario, infine, conservare la documentazione ed esibirla a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.</p>

5.2 AGEVOLAZIONE IVA

Sono agevolate con l'IVA ridotta al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche" (DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II).

Beneficiari	<p>Tutti i soggetti - La disposizione non limita l'accesso all'agevolazione alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico, ma ha carattere oggettivo, cioè è rivolta a favorire l'esecuzione di opere che oggettivamente mirano al superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente</p>
Finalità	<p>L'intervento deve incidere direttamente sulle barriere architettoniche per il loro superamento o la loro rimozione. Per barriere architettoniche s'intendono (art. 2, lettera a, DM 236/89):</p> <ul style="list-style-type: none">• gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità delle persone, in particolare di coloro che, per qualunque causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea• gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti• la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, in particolare per i non vedenti, gli ipovedenti e per i sordi.
Interventi agevolabili	<p>Gli interventi, realizzati in base ad un contratto di appalto, devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle leggi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none">• Legge 13 del 9 gennaio 1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

6. AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI E I SORDI

La normativa fiscale prevede alcune agevolazioni in favore delle persone con disabilità sensoriale.

6.1 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi) sono state introdotte le seguenti agevolazioni:

Detrazione dall'IRPEF del 19% per l'acquisto del cane guida
Detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida
Aliquota Iva agevolata del 4% sui prodotti editoriali

Acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.



La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico

Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:





Rigo E5 modello 730

Rigo RP 5 modello REDDITI

<p>Mantenimento del cane guida</p>	<p>Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 (fino al 31/12/2018 euro 516,46) la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.</p> <p>La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.</p> <p>Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="595 533 719 680">  </div> <div data-bbox="847 524 1086 551"> <p>Rigo E81 modello 730</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="595 533 719 680">  </div> <div data-bbox="847 640 1150 667"> <p>Rigo RP82 modello REDDITI</p> </div> </div>
<p>Iva 4% sui prodotti editoriali</p>	<p>L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.</p> <p>L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.</p>

6.2 AGEVOLAZIONI PER I SORDI

<p>Servizi interpretariato</p>	<p>I soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381 del 1970 possono detrarre dall'imposta lorda un importo, pari al 19 per cento, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato. L'agevolazione riguarda le persone minorate sensoriali dell'udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.</p> <p>Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.</p> <p>Non è previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull'intero costo sostenuto e documentato.</p> <p>Occorre compilare l'apposito rigo della dichiarazione:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="544 1823 668 1971">  </div> <div data-bbox="746 1809 1190 1836"> <p>Righi da E8 a E10 (cod. 30) modello 730</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="544 1823 668 1971">  </div> <div data-bbox="746 1926 1257 1953"> <p>Righi da RP8 a RP13 (cod.30) modello REDDITI</p> </div> </div>
---------------------------------------	--

7. DETRAZIONI FIGLI A CARICO

Per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni teoriche:

ETA' DEL FIGLIO	HANDICAP	DETRAZIONE TEORICA
INFERIORE A 3 ANNI	NO	1.220 euro
	SI	1.620 euro
SUPERIORE A 3 ANNI	NO	950 euro
	SI	1.350 euro

Per le famiglie numerose con più di 3 figli a carico la detrazione teorica è aumentata di 200 euro per ciascun figlio.



L'importo della detrazione per figli a carico non è fissa ma diminuisce man mano che aumenta il reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo

In presenza di almeno 4 figli è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200 euro.

Per ottenere l'agevolazione occorre compilare il prospetto dedicato ai "familiari a carico" nella dichiarazione dei redditi e barrare la casella che indica la condizione di disabilità del figlio a carico.

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>
1	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> CONIUGE	4	5				
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D			6	7	8	
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

I REFERENTI REGIONALI DEL SERVIZIO

I contribuenti che desiderano ricevere informazioni e assistenza fiscale sulle agevolazioni previste possono rivolgersi ai referenti regionali:

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	
Ufficio Territoriale di Bologna 1 via Marco Polo 60 - 40131 Bologna	Referente: Fabrizio Calandra tel. 051-6103303/fax 051-6103983 e-mail: fabrizio.calandra@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Bologna 2 via Larga n. 35 – 40138 Bologna	Referente: Giuseppina Di Battista tel. 051- 6103805/ fax. 051-6103608-609-610 e-mail: giuseppina.dibattista@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Imola piazza Gramsci 20 – 40026 Imola BO	Referente: Luigi Tranchini tel. 051-6103958/ fax. 051-6103900 e-mail: luigi.tranchini@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	
Ufficio Territoriale di Ferrara via Monsignor Maverna n. 8/10 44100 - Ferrara	Referente: Marzia Tralli tel. 0532 226321/fax 0532-226010 e-mail: marzia.tralli@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Cento via Commercio n. 40 – 44042 Cento FE	Referente: Fabrizio Castagna tel. 0532 226510/fax 0532-226526 e-mail: fabrizio.castagna@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Comacchio via Buonafede n. 33 – 44022 Comacchio FE	Referente: Claudio Franzoni tel. 0532 226603 fax 0532 226017 e-mail: claudio.franzoni@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA	
Ufficio Territoriale di Forlì Corso Mazzini 17 - 47121 Forlì FC	Referente: Mirko Rosetti Tel. 0543-095923 e-mail: mirko.rosetti@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Cesena via Riccardo Brusi n. 231 – 47023 Cesena FC	Referente: Luisa Bettini Tel. 0543 095012/fax 0543-095151 e-mail: luisa.bettini@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA	
Ufficio Territoriale di Modena via delle Costellazioni, 190 - 41100 Modena	Referente: Giuseppe Ruggieri tel. 059-8393017/fax 059-8393060 e-mail: giuseppe.ruggieri01@agenziaentrate.it Referente: Giuseppe Fabio Lombardi tel. 059-8393056/fax 059-8393060 e-mail: giuseppefabio.lombardi@agenziaentrate.it
Sportello di Fiorano Modenese Via Santa Caterina, 36 - 41042 Fiorano MO	Referente: Massimo Malfitano tel. 059-8393513/fax 0536-812978 e-mail: massimo.malfitano@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Carpi via Giuseppe Donati n. 7 – 41012 Carpi MO	Referente: Lara Leone tel. 059-8393121/fax 059 8393400 e-mail: lara.leone@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	
Ufficio Territoriale di Piacenza via Modonesi n. 16 - 29100 Piacenza	Referente: Antonio Cerreto tel. 0523-601200/fax 0523-601325 e-mail: antonio.cerreto@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA	
Ufficio Territoriale di Parma Strada Quarta n. 6/1A - 43123 Parma	Referente: Vincenzo Crimardo tel. 0521-269341/fax 0521-269345 e-mail: vincenzo.crimardo@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Fidenza via Berenini, 151 - 43036 Fidenza PR	Referente: Andrea Ferrari tel. 0521-269513/fax 0521-269407 e-mail: andrea.ferrari@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	
Ufficio Territoriale di Ravenna via Trieste n. 74 - 48100 Ravenna	Referente: Salvatore Maurizio Novara tel. 0544-425056/fax 0544-425148 e-mail: salvatore.novara@agenziaentrate.it
Sportello di Lugo VIA Matteotti n. 52 - 48022 Lugo RA	Referente: Ennio Sicurini tel. 0544-425514/fax 0544-425531 e-mail: ennio.sicurini@agenziaentrate.it
Ufficio Territoriale di Faenza via delle Ceramiche, 51 - 48018 Faenza RA	Referente: Francesca Letizia Morelli tel. 0544-425422/fax 0544-425439 e-mail: francescaletizia.morelli@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
Ufficio Territoriale di Reggio Emilia via Borsellino, 32 - 42100 Reggio Emilia	Referente: Roberta Pasquariello tel. 0522-234478/fax 0522-234230 e-mail: roberta.pasquariello@agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	
Ufficio Territoriale di Rimini via Macanno n. 37 - loc. Colonnella - 47900 Rimini	Referente: Fabio Mavilio tel. 0541-300277/fax 0541-300248 e-mail: fabio.mavilio@agenziaentrate.it



L'attività di assistenza viene prestata, a seconda dei casi trattati, via e-mail o telefonicamente, oppure con accesso diretto presso l'Ufficio.

E', inoltre, possibile ottenere informazioni telefonando al numero

800.90.96.96 (da telefono fisso) 0696668907 (da cellulare)

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.

Schede aggiornate al 30 agosto 2019

Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

Quaderno n. 1 – **Invalidità, handicap e incentivi all’assunzione**

Giuseppe Paolo (INPS – Direzione regionale Emilia-Romagna - Controllo e monitoraggio delle attività collegate alle prestazioni assistenziali, misure di integrazione del reddito e invalidità civile)

Testi a cura di

Maurizio Caterino (INPS – Direzione regionale Emilia-Romagna - Controllo e monitoraggio Vigilanza documentale)

Quaderno n. 2 – **Contributi, interventi e reinserimento lavorativo**

Francesca Longhi (INAIL – Direzione regionale Emilia-Romagna - Responsabile del processo reinserimento sociale e lavorativo)

Testi a cura di

Andrea Rimondi (INAIL – Direzione regionale Emilia-Romagna - Responsabile del processo lavoratori)

Quaderno n. 3 – **Contributi, agevolazioni, formazione e inserimento lavorativo**

Barbara Schiavon (Servizio Assistenza Territoriale - Area Integrazione sociosanitaria e Politiche per la non autosufficienza - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione Emilia-Romagna)

Testi a cura di

Quaderno n. 4 – **Agevolazioni fiscali**

Testi a cura di

Tiziana Sabattini (Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna - Area di Staff)

Editing a cura di

Tiziana Sabattini (Agenzia Entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna – Area di Staff)